

contratto sarabox
sara assicurazioni



Sarabox

Norme che regolano il contratto

Indice

NOTA INFORMATIVA

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA	pag.	7
INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO	pag.	7
INFORMAZIONI SPECIFICHE SUL CONTRATTO R.C AUTO	pag.	7
CLAUSOLE DI ESCLUSIONE DALLA GARANZIA ASSICURATIVA E DI RIVALSA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO	pag.	8

L'assicurazione in generale

Definizioni	pag.	12
--------------------	------	----

PARTE PRIMA - Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile

Definizioni	pag.	13
--------------------	------	----

Norme Generali	pag.	14
-----------------------	------	----

1.1	Determinazione del premio Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	pag.	14
1.2	Aggravamento del rischio	pag.	14
1.3	Diminuzione del rischio	pag.	14
1.4	Altre assicurazioni	pag.	14
1.5	Pagamento del premio	pag.	14
1.6	Adeguamento del premio	pag.	14
1.7	Modifiche dell'assicurazione	pag.	14
1.8	Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro	pag.	14
1.9	Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione	pag.	15
1.10	Oneri fiscali	pag.	15

Norme che regolano le garanzie responsabilità civile	pag.	16
---	------	----

2.1	Oggetto dell'assicurazione (rischi assicurati)	pag.	16
2.2	Esclusioni e rivalsa	pag.	16
2.3	Estensione territoriale	pag.	16
2.4	Forme assicurative	pag.	16
2.5	Trasferimento della proprietà dell'autoveicolo	pag.	16
2.6	Cessazione del rischio	pag.	17
2.7	Sospensione in corso di contratto	pag.	17
2.8	Attestazione dello stato di rischio	pag.	18
2.9	Periodi di osservazione della sinistrosità	pag.	18
2.10	Modalità per la denuncia dei sinistri	pag.	18
2.11	Gestione delle vertenze	pag.	18
2.12	Furto dell'autoveicolo	pag.	18
2.13	Condizioni speciali	pag.	19
2.14	Condizioni particolari	pag.	20
2.15	Condizioni aggiuntive	pag.	20

PARTE SECONDA - Assicurazioni diverse da quella obbligatoria di responsabilità civile

Definizioni pag. 23

Norme Generali pag. 24

3.1 Determinazione del premio
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio pag. 24

3.2 Aggravamento del rischio pag. 24

3.3 Diminuzione del rischio pag. 24

3.4 Altre assicurazioni pag. 24

3.5 Pagamento del premio pag. 24

3.6 Adeguamento del premio pag. 24

3.7 Modifiche dell'assicurazione pag. 24

3.8 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro pag. 24

3.9 Disdetta in caso di sinistro pag. 24

3.10 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione pag. 25

3.11 Oneri fiscali pag. 25

Norme che regolano le garanzie incendio, furto, rapina pag. 26

4.1 Rischi assicurati pag. 26

4.2 Esclusioni pag. 26

4.3 Estensione territoriale pag. 26

4.4 Scoperto relativo alle garanzie furto e rapina limiti di indennizzo pag. 26

4.5 Garanzie aggiuntive pag. 26

4.6 Formule di garanzia pag. 27

4.7 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro pag. 28

4.8 Determinazione dei danni indennizzabili pag. 28

4.9 Non applicabilità del degrado pag. 28

4.10 Condizione particolare valore a nuovo pag. 28

4.11 Liquidazione del danno pag. 28

4.12 Ritrovamento e recupero dell'autoveicolo rubato pag. 29

4.13 Estinzione dell'assicurazione in caso di sinistro totale pag. 29

4.14 Vincolo a favore di terzi pag. 29

4.15 Condizioni particolari per veicoli dotati di sistema
di radiolocalizzazione satellitare pag. 29

4.16 Condizioni particolari per veicoli dotati di sistema
di antifurto elettronico pag. 30

4.17 Condizioni particolari per veicoli dotati di sistema
di antifurto meccanico pag. 30

Norme che regolano le garanzie collisione e danni accidentali pag. 31

5.1 Rischi assicurati pag. 31

5.2 Esclusioni pag. 31

5.3 Estensione territoriale pag. 31

5.4 Scoperto e franchigia pag. 31

5.5 Garanzie aggiuntive pag. 32

5.6	Formule di garanzia	pag.	32	
5.7	Adeguamento del premio	pag.	32	
5.8	Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro	pag.	32	
5.9	Determinazione dei danni indennizzabili	pag.	32	
5.10	Non applicabilità del degrado	pag.	33	
5.11	Liquidazione del danno	pag.	33	
5.12	Estinzione dell'assicurazione in caso di sinistro totale	pag.	33	
5.13	Vincolo a favore di terzi	pag.	33	
Norme che regolano la formula Rimborso Sicuro			pag.	34
5.14	Rischi assicurati (parziale deroga art. 5.1)	pag.	34	
5.15	Scoperto e franchigia (parziale deroga art. 5.4)	pag.	34	
5.16	Determinazione dei danni indennizzabili (parziale deroga art. 5.9)	pag.	34	
5.17	Non applicabilità del degrado (parziale deroga art. 5.10)	pag.	34	
Norme che regolano le garanzie eventi speciali			pag.	35
6.1	Rischi assicurati	pag.	35	
6.2	Esclusioni	pag.	35	
6.3	Estensione territoriale	pag.	35	
6.4	Scoperto	pag.	35	
6.5	Formule di garanzia	pag.	35	
6.6	Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro	pag.	35	
6.7	Determinazione dei danni indennizzabili	pag.	35	
6.8	Non applicabilità del degrado	pag.	36	
6.9	Liquidazione del danno	pag.	36	
6.10	Estinzione dell'assicurazione in caso di sinistro totale	pag.	36	
6.11	Vincolo a favore di terzi	pag.	36	
Norme che regolano le garanzie globale complementari			pag.	37
7.1	Rischi assicurati	pag.	37	
7.2	Garanzia aggiuntiva incendio	pag.	38	
7.3	Esclusioni	pag.	38	
7.4	Estensione territoriale	pag.	39	
7.5	Formule	pag.	39	
7.6	Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro	pag.	39	
7.7	Liquidazione del danno	pag.	39	
7.8	Estinzione dell'assicurazione in caso di sinistro totale	pag.	40	
Norme che regolano le garanzie globale complementari			pag.	41
7.9	Premessa	pag.	41	
7.10	Rischi assicurati	pag.	43	
Norme che regolano la garanzia tutela legale			pag.	45
Definizioni			pag.	45
PREMESSA			pag.	45

8.1	Oggetto dell'assicurazione	pag.	45
8.2	Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione	pag.	45
8.3	Insorgenza del caso assicurativo	pag.	45
8.4	Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale	pag.	46
8.5	Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa	pag.	46
8.6	Gestione del caso assicurativo	pag.	46
8.7	Recupero di somme	pag.	46
8.8	Estensione territoriale	pag.	46
8.9	Assicurati	pag.	47
8.10	Prestazioni garantite	pag.	47
8.11	Condizione Aggiuntiva	pag.	48
8.12	Esclusioni	pag.	48
8.13	Formule	pag.	48

Il conducente	pag.	51
----------------------	------	----

Definizioni	pag.	51
--------------------	------	----

Norme che regolano le garanzie infortuni	pag.	52
---	------	----

9.1	Rischi assicurati	pag.	52
9.2	Esclusioni	pag.	52
9.3	Morte	pag.	52
9.4	Supervalutazione morte	pag.	52
9.5	Invalità permanente	pag.	52
9.6	Supervalutazione invalidità permanente	pag.	52
9.7	Indennità di degenza	pag.	53
9.8	Supervalutazione dell'indennità di degenza	pag.	53
9.9	Rimborso spese di cura	pag.	53
9.10	Indennità integrativa	pag.	53
9.11	Casi e somme assicurate - formule	pag.	53
9.12	Persone non assicurabili	pag.	53
9.13	Estensione territoriale	pag.	53
9.14	Franchigie	pag.	53
9.15	Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro	pag.	54
9.16	Criteri di indennizzabilità	pag.	54
9.17	Controversie - arbitrato irrituale	pag.	54
9.18	Rinuncia al diritto di rivalsa	pag.	54

Norme che regolano la tutela più	pag.	56
---	------	----

10.1	Adeguamento del valore	pag.	56
10.2	Tutela più	pag.	56

Documentazione contrattuale	pag.	57
------------------------------------	------	----

NOTA INFORMATIVA

(Ai sensi dell'art. 123 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, N° 175)

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

SARA assicurazioni spa, con sede legale in Italia in Via Po n° 20, 00198 ROMA, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA del 26/8/1925 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 201 del 31/8/1925.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

LEGGE APPLICABILE

Ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. N° 175/1995, le Parti possono convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

La nostra Società applica al contratto la legge italiana.

RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a SARA assicurazioni spa – Gestione Reclami, via Po 20, 00198 Roma, telefax 06/8475254, e-mail gest.reclami@sara.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 Codice Civile e successive modificazioni.
Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il

risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

MEZZI DI PAGAMENTO

Per il pagamento dei premi assicurativi il Contraente potrà fare ricorso, per tutti i prodotti, ai seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati a Sara assicurazioni spa, oppure intestati all'Agente della Sara assicurazioni espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario l'Agente della Sara assicurazioni espressamente in tale qualità;
- denaro contante per premi di importo non superiore a cinquecento euro annui per ciascun contratto. Il denaro contante potrà tuttavia essere utilizzato per il pagamento di premi di importo superiore a cinquecento euro annui per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto.

Presso le Agenzie Sara assicurazioni abilitate è possibile il pagamento dei premi con Carta BancaSara. Alcune Agenzie possono accettare, oltre quelle sopra elencate, forme di pagamento elettronico mediante circuiti individualmente convenzionati dall'Agente.

INFORMAZIONI SPECIFICHE SUL CONTRATTO R.C. AUTO

Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura di pattuizioni contrattuali, per le quali si rinvia al testo delle condizioni di assicurazione contenute in polizza.

SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA R.C. AUTO

La garanzia R.C. Auto non copre i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato nell'ipotesi in cui lo stesso risulti responsabile del sinistro.

In tale ipotesi, inoltre, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:

- il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
- il coniuge, gli ascendenti e i discendenti nonché parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi o a carico, del conducente o dei soggetti di cui al precedente punto 1;
- ove l'assicurato sia una Società, i Soci a responsabilità

- illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2;
- d) i trasportati a bordo del veicolo.

DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto può essere stipulato sia nella forma con tacito rinnovo alla scadenza che nella forma senza tacito rinnovo.

- Nel caso in cui fosse scelta la prima forma, il contratto, in assenza di disdetta inviata dalle parti entro il termine di 15 giorni previsto dalle condizioni di assicurazione, si rinnova tacitamente. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, Codice Civile.
- Nel caso in cui fosse scelta la seconda forma, la garanzia cesserà alla scadenza pattuita senza applicazione del periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, Codice Civile, salva la pattuizione contraria.

CLAUSOLE DI ESCLUSIONE DALLA GARANZIA ASSICURATIVA E DI RIVALSA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO

ESCLUSIONI PREVISTE PER TUTTI I PRODOTTI

L'Assicuratore che abbia dovuto risarcire il terzo danneggiato ha diritto di esercitare la rivalsa nei confronti dell'Assicurato per il recupero delle somme pagate nei seguenti casi:

- **conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;**
- **partecipazione dell'autoveicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;**
- **autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;**
- **autoveicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;**
- **autoveicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o l'autoveicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;**
- **danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle**

indicazioni della carta di circolazione;

- **autoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/04/92 n. 285. In questo caso la rivalsa può, con specifica pattuizione, essere limitata all'importo massimo di €500,00;**
- **circolazione all'interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili sia militari;**
- **sinistro di cui si renda responsabile un conducente minore di 25 anni, qualora il Contraente abbia in precedenza dichiarato che il veicolo non viene condotto da minori di 25 anni. In questo caso la rivalsa viene limitata all'importo massimo di €2.500,00;**
- **sinistro di cui si renda responsabile un conducente diverso da quello dichiarato, qualora il Contraente abbia in precedenza dichiarato che l'autovettura viene condotta esclusivamente da una persona identificata ovvero dai suoi familiari conviventi. In questo caso la rivalsa viene limitata all'importo massimo di € 1.500,00.**

ESCLUSIONI PREVISTE SOLO PER ALCUNI PRODOTTI

L'Assicuratore che abbia dovuto risarcire il terzo danneggiato ha diritto di esercitare la rivalsa nei confronti dell'Assicurato per il recupero delle somme pagate nei seguenti casi:

- **prodotti SaraYou. Nei seguenti casi la rivalsa viene limitata all'importo massimo di €1.500,00:**
 - **consegna di documenti di circolazione non aggiornati, ovvero omessa comunicazione di variazioni successive alla stipula, relativamente al proprietario dell'autovettura;**
 - **sinistro di cui si renda responsabile un conducente diverso da quello dichiarato, qualora il Contraente abbia in precedenza dichiarato che l'autovettura viene condotta esclusivamente da una persona;**
- **prodotti SaraBox relativi ad autovetture equipaggiate con accelerometro-crash. Nei seguenti casi la rivalsa viene limitata all'importo massimo di €500,00 qualora il Contraente:**
 - **non abbia provveduto all'installazione del sistema di radiolocalizzazione satellitare entro il termine di 10 giorni dalla data di effetto del contratto;**
 - **non abbia provveduto a rinnovare a scadenza il contratto annuo di servizio e di raccolta dati con la società di gestione dei servizi di radiolocalizzazione satellitare;**

- a seguito di guasto o manomissione del sistema di radiolocalizzazione satellitare non provveda, entro 3 giorni lavorativi successivi al momento in cui ne è venuto a conoscenza, a recarsi presso un centro autorizzato per la riparazione del sistema;
 - abbia richiesto, alla società di gestione dei servizi di radiolocalizzazione satellitare l'interruzione temporanea della rilevazione della localizzazione;
 - non abbia provveduto, in caso di sostituzione dell'autovettura, entro 5 giorni dalla data di effetto della variazione contrattuale all'installazione sulla nuova autovettura del sistema di radiolocalizzazione satellitare. Non si darà luogo applicazione della rivalsa in caso di sinistro avvenuto nei 3 giorni precedenti alla sostituzione della polizza;
- prodotti Patto per i Giovani. Nei seguenti casi la rivalsa viene limitata all'importo massimo di €500,00 per sinistri occorsi in presenza di:
- cinture di sicurezza non allacciate;
 - guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
 - superamento dei limiti di velocità;
 - uso di telefono cellulare alla guida;
 - trasporto di un numero di persone superiore a quanto consentito;
 - mancato rispetto della distanza di sicurezza.

ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, il Contraente ha diritto di ottenere l'attestazione dello stato del rischio, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto con la nostra Società. L'attestazione può essere richiesta anche dall'intestatario al P.R.A. del veicolo (ovvero dal locatario in caso di contratto di leasing).

Il Contraente, che alla scadenza del contratto intendesse assicurare il medesimo veicolo, dovrà consegnare all'Assicuratore l'attestazione dello stato del rischio relativa all'annualità trascorsa.

CONSERVAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO

In caso di variazione del veicolo assicurato, la classe di merito maturata viene conservata per altro veicolo, purché appartenente al medesimo proprietario, a condizione che il veicolo in precedenza assicurato si trovi in una delle seguenti condizioni:

- sia stato alienato, ovvero ceduto in conto vendita a soggetto

che esercita professionalmente attività di compravendita di veicoli;

- sia stato demolito, distrutto o esportato definitivamente all'estero;
- sia stato oggetto di furto senza ritrovamento, e non sia trascorso più di un anno dalla data del furto.

Il diritto alla conservazione della classe di merito nei predetti casi può essere fatto valere anche dal coniuge in comunione dei beni dell'assicurato.

COMPORTEMENTO DA TENERE IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, deve essere dato prontamente avviso all'impresa, mediante denuncia, da compilarsi utilizzando l'apposito modulo (Constatazione amichevole d'incidente), nel quale vanno indicati tutti gli elementi conoscitivi utili, con particolare riguardo a: data, ora e luogo di avvenimento del sinistro, modalità di accadimento dello stesso, targhe degli autoveicoli coinvolti e dati anagrafici dei rispettivi conducenti, estremi delle coperture assicurative dei veicoli stessi.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA CIRCOLAZIONE

Qualora dal sinistro siano derivati danni al veicolo e lesioni di lieve entità al conducente il danneggiato che si ritiene in tutto o in parte non responsabile del sinistro deve rivolgere la richiesta di risarcimento all'Impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, avvalendosi della procedura prevista dall'art. 150 del Codice delle Assicurazioni Private e relativo Regolamento.

Il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato in un sinistro stradale è di due anni, salvo i più ampi termini previsti dall'art. 2947 Codice Civile, nell'ipotesi di reato.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PREVENZIONE ED ALLA SICUREZZA STRADALE

Si raccomanda l'uso delle cinture di sicurezza a bordo delle autovetture (art. 172 del Codice della strada).

SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITÀ: DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO

L'assicurazione in generale

Definizioni

Nel testo di polizza si intendono per:

- **Assicurazione:** il contratto di assicurazione
- **Polizza:** i documenti che provano l'assicurazione
- **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione
- **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
- **Proprietario:** l'intestatario al P.R.A. dell'autoveicolo assicurato. Ad esso è equiparato il coniuge in comunione dei beni.
- **SARA:** SARA assicurazioni spa
- **Premio:** la somma dovuta dal Contraente a SARA
- **Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro
- **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa

PARTE PRIMA - Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile

Definizioni

Nel testo di polizza si intendono per:

- **Legge:** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle Assicurazioni Private
- **Regolamento:** il regolamento di esecuzione della predetta Legge e successive modificazioni

RCA: la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

- **Franchigia:** l'importo prestabilito che, in caso di risarcimento al terzo danneggiato a seguito di un sinistro, il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a SARA.

Norme Generali

1.1 DETERMINAZIONE DEL PREMIO - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla scheda di polizza (mod. 271/A) con riferimento al veicolo, al proprietario di quest'ultimo (nel caso dei contratti in leasing, al locatario), al Contraente ed agli altri soggetti eventualmente indicati nella scheda di polizza stessa.

I dati di cui sopra sono desunti dalla documentazione presentata dal Contraente all'atto della stipula, oppure - ove previsto - sono dichiarati dallo stesso.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente possono comportare, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, l'esercizio totale o parziale da parte di SARA del diritto di rivalsa per le somme che abbia risarcito al danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni al terzo prevista dall'art. 144 della Legge, nonché la cessazione dell'assicurazione.

1.2 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato è tenuto a dare immediatamente a SARA comunicazione scritta di ogni variazione, intervenuta in corso di contratto, dei dati di polizza in base ai quali è stato determinato il premio. La mancata o inesatta o reticente comunicazione dell'avvenuta variazione di tali dati può comportare ai sensi dell'art. 1898 C.C. l'esercizio totale o parziale da parte di SARA del diritto di rivalsa per le somme che abbia risarcito al danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni al terzo prevista dall'art. 144 della Legge, nonché la cessazione dell'assicurazione.

1.3 DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio SARA è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

1.4 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto a SARA l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 C.C.

1.5 PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel frontespizio di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24

del giorno del pagamento.

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze contro rilascio di quietanze emesse da SARA. Il pagamento va eseguito presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare anche il certificato ed il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore per l'assicurazione della RCA., contro rilascio di quietanze emesse da SARA recanti la data di pagamento e la firma della persona preposta alla riscossione del premio.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di SARA al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

1.6 ADEGUAMENTO DEL PREMIO

Qualora SARA intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni normative di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, metterà a disposizione del Contraente la tariffa in base alla quale sarà determinato il nuovo premio presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso.

Il Contraente potrà decidere di accettare o meno le nuove condizioni di premio proposte.

Tali condizioni si intenderanno accettate dal Contraente con il semplice pagamento del nuovo premio.

Nel caso il Contraente comunichi di non voler accettare le nuove condizioni di premio, oppure non manifesti al riguardo alcuna volontà, la polizza cesserà alla sua naturale scadenza.

In ogni caso sarà applicato a favore del Contraente il termine previsto dall'art. 1901 secondo comma del C.C. protraendo la garanzia sino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto.

Il termine previsto dall'art. 1901 secondo comma del C.C. non si applica in caso di formale disdetta del contratto da parte di SARA o del Contraente.

1.7 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

1.8 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

Salvo quanto previsto dall'art. 1.6, in mancanza di disdetta data da una delle Parti almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è

rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente. Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del comma che precede. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

1.9 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non è espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

Norme che regolano le garanzie responsabilità civile

2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (RISCHI ASSICURATI)

SARA assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dell'autoveicolo descritto nel frontespizio di polizza (mod. 271/A).

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione degli autoveicoli in aree private, salvo quanto previsto dal successivo articolo 2.2.

SARA inoltre assicura, sulla base delle Condizioni aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni in quanto siano espressamente richiamate.

In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni aggiuntive.

2.2 ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

- **se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;**
- **nel caso di partecipazione dell'autoveicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;**
- **nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;**
- **nel caso di autoveicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;**
- **nel caso di autoveicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o l'autoveicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;**
- **nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;**
- **nel caso di autoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/04/92 n. 285;**
- **all'interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili sia militari.**

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, SARA eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma. L'assicurazione non è operante, nel caso di autoveicolo posto in circolazione contro la volontà del Proprietario (ovvero dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti. Da tale data l'onere del risarcimento al terzo si trasferisce al Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, pertanto non si applica l'art. 144 della Legge.

2.3 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, della Croazia e del Liechtenstein.

Per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) le cui sigle non siano barrate, l'assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato da SARA detto certificato.

Per i veicoli muniti delle speciali targhe di riconoscimento "NATO" (AFI, FTASE e simili) l'assicurazione vale esclusivamente per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dell'Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia; per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) le cui sigle non siano barrate, l'assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato da SARA detto certificato.

Nel rispetto di quanto sopra la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria RCA, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

2.4 FORME ASSICURATIVE

Il contratto è stipulato nella forma assicurativa indicata nel frontespizio di polizza (mod. 271/A).

2.5 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DELL'AUTOVEICOLO

Il trasferimento di proprietà dell'autoveicolo determina, a scelta irrevocabile dell'alienante, uno dei seguenti effetti:

- A) cessione del contratto di assicurazione all'acquirente: il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione

all'Impresa e, in qualità di cedente, è tenuto al pagamento dei premi fino al momento di detta comunicazione. SARA, ricevuti in restituzione il certificato di assicurazione, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde, prende atto della cessione mediante appendice e rilascio di nuovo certificato di assicurazione e contrassegno. Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. SARA non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio;

- B) risoluzione del contratto: la polizza sarà annullata dal giorno in cui è stato restituito il certificato di assicurazione, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde. SARA restituirà al Contraente la parte di premio, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita per il periodo di garanzia residua dal giorno di annullamento del contratto. Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita, il rimborso del premio pagato e non usufruito verrà calcolato dal giorno della consegna in conto vendita, a condizione che da tale giorno il contratto sia stato sospeso e siano stati restituiti il certificato di assicurazione, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde;
- C) conservazione del contratto per altro veicolo di proprietà dell'alienante: previa restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde relativi all'autoveicolo ceduto, la polizza sarà resa valida per altro veicolo di proprietà dell'alienante; SARA, relativamente ai contratti di durata annuale, prenderà atto del trasferimento delle garanzie su altro veicolo, rilascerà un nuovo certificato di assicurazione e contrassegno e procederà al conguaglio del premio qualora la variazione del veicolo comporti una variazione degli elementi in base ai quali è stato determinato il premio stesso.

La facoltà di cui al punto C) viene riservata all'Assicurato anche in caso di consegna del veicolo in conto vendita documentata dalla relativa procura a vendere rilasciata a soggetto iscritto alla CCIAA che eserciti professionalmente l'attività di compravendita di autoveicoli.

2.6 CESSAZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di cessazione di rischio conseguente a distruzione, demolizione, cessazione della circolazione per ritiro definitivo ed esclusivo su area privata o esportazione definitiva dell'autoveicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa fornendo l'attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione, ovvero copia del certificato di proprietà del veicolo con l'annotazione di ritiro definitivo ed esclusivo su

area privata, ovvero copia del certificato di cui all'art. 46, quarto comma, del D. Lgs. n. 22/1997, ovvero copia del certificato di rottamazione di cui all'art. 5, settimo comma, del D. Lgs. n. 209/2003 rilasciato da un centro di raccolta autorizzato e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per demolizione. Il Contraente è inoltre tenuto a riconsegnare il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.

Il contratto si risolve e SARA restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo, al netto della maggiorazione per temporaneità richiesta alla stipula per i contratti di durata inferiore all'anno, per ogni giorno di garanzia residua dal momento della consegna della documentazione sopraindicata. Qualora la cessazione del rischio sia successiva alla sospensione del contratto, il premio corrisposto e non usufruito viene restituito al netto dell'eventuale integrazione.

In alternativa alla risoluzione, il Contraente può chiedere che il contratto sia reso valido per altro veicolo, fermo il proprietario; SARA procederà al conguaglio del premio qualora la variazione del veicolo comporti una variazione degli elementi in base ai quali è stato determinato il premio stesso.

2.7 SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO

Il Contraente ha facoltà di chiedere la sospensione della garanzia in corso di contratto tranne nel caso di contratto di durata inferiore all'anno. La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde.

All'atto della sospensione SARA rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.

Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore ad 1 mese. Qualora tale durata sia inferiore, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 1 mese, con rinuncia però, da parte di SARA, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento.

La riattivazione del contratto - fermo il Proprietario assicurato - viene fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione; sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto, come sopra prorogato, si imputa a favore del Contraente il premio pagato e non goduto compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa invece l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Decorsi 12 mesi dalla sospensione - senza che il Contraente

abbia richiesto la riattivazione della garanzia - il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito a SARA. Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi.

2.8 ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, SARA trasmette al Contraente l'attestazione dello stato del rischio in conformità alle disposizioni normative vigenti.

Nel caso in cui il Proprietario sia persona diversa dal Contraente, l'attestato gli sarà trasmesso a richiesta. La stessa disposizione si applica per l'usufruttuario ovvero l'acquirente con patto di riservato dominio o il locatario in caso di locazione finanziaria.- Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese, l'attestazione è rilasciata dalla delegataria. L'attestazione viene rilasciata solo qualora il periodo di osservazione risulti concluso. Qualora invece il periodo di osservazione non si sia concluso a causa di sospensione della garanzia nel corso del contratto, di cessione del contratto, di efficacia della garanzia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio, di cessazione del rischio, oppure di qualsiasi altro motivo, il Contraente ed il proprietario hanno facoltà di richiedere l'attestazione relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa.

L'attestazione non viene rilasciata per i contratti di durata inferiore ad un anno.

2.9 PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ

Per l'osservazione della sinistrosità sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

2.10 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia del sinistro deve essere redatta ai sensi dell'art. 143 del Decreto Legislativo 209/05 sul modulo approvato dall'ISVAP (**Constatazione amichevole di incidente**, che è opportuno tenere sempre in auto), e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. In caso di incidente con conseguenze gravi

(decesso di persone e distruzione di veicoli) è opportuno far precedere la denuncia da comunicazione telegrafica a SARA.

La predetta denuncia deve essere presentata entro 3 giorni da quello in cui si è verificato il sinistro (art. 1913 C. C.) mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax con espressa esclusione di ogni forma di comunicazione telematica.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

In caso di incidente occorso in Italia con automobilista straniero munito di Carta Verde, la richiesta di risarcimento dovrà essere diretta all'U.C.I. (Ufficio Centrale Italiano - Corso Sempione n. 39 - 20145 Milano MI).

A fronte di omissioni nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, SARA ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato nell'ipotesi che tali omissioni abbiano portato pregiudizio nella gestione del sinistro (art. 1915 C. C.).

Va tenuto presente che l'occasionale trasporto di vittime di incidenti stradali dà diritto al rimborso di parte delle spese di pulitura della tappezzeria, danneggiata a seguito del soccorso prestato.

2.11 GESTIONE DELLE VERTENZE

SARA assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

SARA non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale alle quali non sia stata condannata come responsabile civile.

2.12 FURTO DELL'AUTOVEICOLO

In caso di furto dell'autoveicolo l'assicurazione cessa i suoi effetti a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti. Il Contraente cessato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. In alternativa il Contraente ha diritto alla sospensione del contratto, oppure al trasferimento delle garanzie su altro veicolo a condizione che resti invariato il Proprietario e previo eventuale conguaglio di premio.

Su richiesta del Contraente o, se persona diversa, del Proprietario ovvero dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, SARA rilascia, entro 15 giorni, l'attestazione dello stato del rischio relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa.

2.13 CONDIZIONI SPECIALI

Operante solo quella relativa alla forma assicurativa indicata nel frontespizio di polizza (mod. 271/A).

F) BONUS/MALUS

La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione definiti all'art. 2.9, e che si articola in classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio variabili definiti in tariffa.

La classe di merito d'ingresso è indicata nel frontespizio di polizza (mod. 271/A) e dipende dalle dichiarazioni del Contraente, dai dati contenuti nell'attestazione dello stato del rischio e dalla regolamentazione tariffaria.

Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Impresa, il Contraente è tenuto a consegnare l'attestazione dello stato del rischio (ovvero l'eventuale contratto temporaneo o la dichiarazione di sinistralità per veicolo assicurato all'estero, rilasciati dal precedente assicuratore). Il contratto è assegnato, all'atto della stipulazione, alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione, sempre che non siano trascorsi oltre 12 mesi dalla data di scadenza del contratto dell'altra Impresa.

Qualora siano trascorsi oltre 12 mesi ma non oltre 5 anni dalla data di scadenza del contratto dell'altra Impresa, il Contraente è tenuto a consegnare l'attestazione ed a dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C. C., che il veicolo da assicurare non ha circolato e non è stato assicurato successivamente alla scadenza di detto contratto. Il contratto in tal caso è assegnato, all'atto della stipulazione, alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione.

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli non assicurati da oltre 5 anni, il Contraente è tenuto a consegnare l'attestazione ed a dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C. C., che il veicolo da assicurare non ha circolato e non è stato assicurato nei sessanta mesi precedenti alla data di stipulazione del contratto. Il contratto in tal caso è assegnato, all'atto della stipulazione, alla classe di merito d'ingresso definita in tariffa.

In mancanza della consegna della documentazione di cui ai precedenti commi il contratto è assegnato alla classe di più elevata. La classe è soggetta a revisione, con conguaglio del premio all'atto

della riclassificazione, nel caso il Contraente produca la documentazione suddetta entro 6 mesi dalla stipulazione. Nel caso in cui il Contraente presenti una nuova edizione dell'attestazione eventualmente rilasciata dal precedente assicuratore con dati rettificati entro 18 mesi dalla stipulazione, SARA provvederà alla riclassificazione del contratto ed all'eventuale conguaglio. Qualora l'altra Impresa sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e non rilasci l'attestazione, il Contraente, in luogo di detta attestazione, ed ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 C. C., può fornire una dichiarazione contenente gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione stessa. Unitamente alla dichiarazione, il Contraente deve fornire la polizza, l'ultima quietanza pagata e la prova di aver richiesto al Commissario liquidatore l'attestazione dello stato di rischio. In mancanza della consegna della documentazione di cui al precedente comma il contratto è assegnato alla classe più elevata. Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla sotto riportata tabella delle regole evolutive a seconda che, nel periodo di osservazione, si siano verificati o meno sinistri atti, ai sensi della normativa vigente, a generare Malus.

In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing.

In caso di veicolo consegnato in conto vendita che non sia stato alienato il nuovo contratto eventualmente stipulato per detto veicolo sarà assegnato alla classe di ingresso prevista per i veicoli assicurati per la prima volta dopo cambio di proprietà, a condizione che dalla data di documentata consegna in conto vendita siano trascorsi non meno di 3 mesi e non più di 12 mesi. La regolamentazione tariffaria potrà prevedere variazioni di premio ulteriori rispetto a quelle derivanti dall'evoluzione delle classi Bonus Malus, sia in riduzione (Melius) sia in aumento (Pejus), in relazione al verificarsi o meno di sinistri e/o in presenza di particolari condizioni soggettive (cioè riferite al Contraente e/o al Proprietario e/o al Conducente) o oggettive (cioè riferite al veicolo assicurato e/o alla sua storia assicurativa).

La forma Bonus Malus può prevedere una ulteriore articolazione in classi di rischio, cui corrispondono livelli di premio variabili definiti in tariffa. La classe di rischio d'ingresso è indicata nel frontespizio di polizza (mod. 271/A) e dipende dalle dichiarazioni del Contraente, dai dati contenuti nell'attestazione dello stato del rischio e dalla regolamentazione tariffaria. Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di rischio di pertinenza in base alla regolamentazione tariffaria.

Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"				
0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
Meno una classe, col minimo della classe più bassa prevista in tariffa	Più 2 classi, col massimo della classe più elevata prevista in tariffa	Più 5 classi, col massimo della classe più elevata prevista in tariffa	Più 8 classi, col massimo della classe più elevata prevista in tariffa	Più 11 classi, col massimo della classe più elevata prevista in tariffa

G) BONUS/MALUS CON FRANCHIGIA

La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus con franchigia, che prevede, fermo quanto disposto alla condizione speciale F) Bonus Malus, una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro, il cui ammontare è indicato sul frontespizio di polizza (mod. 271/A).

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a SARA l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

SARA conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

2.14 CONDIZIONI PARTICOLARI

Operanti anche se non derivanti dall'obbligo di Legge.

Trasporto vittime della strada

SARA rimborsa, fino alla concorrenza di €150, le spese sostenute per eliminare i danni causati agli interni dell'autoveicolo a seguito del trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali. Il trasporto deve essere comprovato con dichiarazione della Amministrazione ospedaliera o delle Autorità di Pubblica Sicurezza.

Carico e scarico

SARA assicura la responsabilità civile del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sull'autoveicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sull'autoveicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

Rimorchio

Nel caso il veicolo indicato nel frontespizio di polizza sia un rimorchio, la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il

rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

Protezione Bonus

Qualora un contratto sia assegnato in assenza di sinistri per più anni consecutivi alla classe di merito 1 (classe CU 1) si applicherà, fino alla scadenza annuale successiva, una regola evolutiva Bonus Malus più favorevole rispetto a quella prevista nella tabella delle regole evolutive contenuta nella condizione speciale 2.13 clausola F.

Tale regola più favorevole, definita in tariffa, troverà applicazione nel caso in cui vengano registrati uno o due sinistri nel periodo di osservazione. Nel caso in cui vi siano più di due sinistri troverà invece applicazione la tabella delle regole evolutive.

2.15 CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Operanti solo se indicate nel frontespizio di polizza (mod. 271/A).

B) Autoveicoli adibiti a scuola guida - Garanzia terzi trasportati

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

D) Danni a cose di terzi trasportati su autotassametri e autovetture date a noleggio con conducente o ad uso pubblico o su autobus

L'Impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

H) Autovetture date in uso da Società a dipendenti o collaboratori - Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art. 2.2.

Preso atto che l'autovettura indicata in polizza, adibita a servizio privato, è data in uso dalla società proprietaria o locataria (leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, SARA, a parziale deroga dell'art. 2.2, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della sola società proprietaria o locataria:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

L'assicurazione non è operante nel caso in cui la società proprietaria o locataria fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

J) Deroga alla tacita proroga

A deroga dell'art. 1.9, il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza. **Non si applicherà, pertanto, a favore del Contraente il termine previsto dall'art. 1901 secondo comma del C.C.**

S) Limitazione della rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti

Nel caso di autoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/4/92 n. 285, SARA esercita il diritto di rivalsa di cui all'art. 2.2, ultimo comma, per un importo massimo di € 500,00.

X) Deroga alla tacita proroga

A deroga dell'art. 1.9, il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza.

Sarà applicato a favore del Contraente il termine previsto dall'art. 1901 secondo comma del C.C. protraendo la garanzia sino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto.

Y) SuperProtezioneBonus (riservato ai contratti con Protezione Bonus)

A parziale deroga della Condizione speciale 2.13 clausola F, qualora si verificano successivamente alla stipula della SuperProtezioneBonus sinistri atti, ai sensi della normativa vigente, a generare Malus nel periodo di osservazione, al successivo rinnovo annuale:

- le agevolazioni (Melius) maturate ed applicate nel contratto verranno conservate, sulla base della tariffa a quel momento vigente;
- del sinistro non si terrà conto ai fini dell'applicazione di eventuali altre norme tariffarie (classe di rischio) che prevedano la variazione del premio in presenza di sinistri.

Nel caso in cui si verifichi più di un sinistro la presente norma non troverà applicazione, ma si applicherà quella prevista in tariffa per la Protezione Bonus.

W) Carta Verde

La garanzia è estesa a tutti i Paesi facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle sono riportate e non annullate sulla Carta Verde (carta internazionale di assicurazione veicoli a motore) rilasciata da SARA.

La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, e trovi applicazione l'art. 1901 C.C. secondo comma, SARA risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

La Carta Verde cessa di avere validità contestualmente alla polizza. Qualora la polizza cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione a SARA; SARA eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto ai precedenti artt. 2.2 e 2.3.

PARTE SECONDA - Assicurazioni diverse da quella obbligatoria di responsabilità civile

Definizioni

Nel testo di polizza si intendono per:

- **Incendio:** la combustione con sviluppo di fiamma che può auto estendersi e propagarsi
- **Esplosione:** lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità
- **Scoppio:** il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione
- **Furto:** l'impossessamento di cose mobili altrui con sottrazione a chi le detiene
- **Rapina:** la sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia alla persona che le detiene
- **Cristalli:** le parti dell'autovettura, costituite da materiali trasparenti, che hanno lo scopo di consentire al conducente la visuale all'esterno dell'autoveicolo in marcia o in manovra. Non sono considerati cristalli le coperture trasparenti del tetto, i vetri dei fari e quelli degli specchietti retrovisori.
- **Valore commerciale:** il valore dell'autoveicolo corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato, come risultante dalla media delle due edizioni del mercuriale Eurotax (edizione gialla ed edizione blu), escluse attribuzioni di valore storico, artistico o d'epoca
- **Valore a nuovo:** valore di listino del veicolo di prima immatricolazione, comprensivo di quello degli accessori non amovibili montati dall'origine, purché indicati sulla fattura o ricevuta d'acquisto, nonché dell'IVA (salvo che l'Assicurato abbia la possibilità di detrazione a norma di legge)
- **Valore intero:** la forma di copertura che prevede, in caso di sinistro, il pagamento dell'indennizzo sino alla concorrenza della somma assicurata, con applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. nel caso detta somma risulti inferiore al valore commerciale dell'autoveicolo
- **Primo rischio assoluto:** la forma di copertura che prevede, in caso di sinistro, il pagamento dell'indennizzo sino a concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore commerciale dell'autoveicolo, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.
- **Sinistro totale:** perdita anche temporanea dell'autoveicolo
- **Danno totale:** la perdita totale dell'autoveicolo. È equiparato alla perdita totale il danno che comporta spese di riparazione pari o superiori al valore commerciale dell'autoveicolo al momento del sinistro
- **Danno parziale:** il danno che comporta spese di riparazione inferiori al valore commerciale dell'autoveicolo al momento del sinistro
- **Scoperto:** l'importo percentuale del danno, con un eventuale minimo in valore assoluto, che rimane a carico dell'Assicurato
- **Franchigia:** l'importo prestabilito che, in sede di indennizzo, rimane a carico dell'Assicurato

Norme Generali

3.1 DETERMINAZIONE DEL PREMIO - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla scheda di polizza (mod. 271/A) con riferimento al veicolo, al proprietario di quest'ultimo (nel caso dei contratti in leasing, al locatario), al Contraente ed agli altri soggetti eventualmente indicati nella scheda di polizza stessa.

I dati di cui sopra sono desunti dalla documentazione presentata dal Contraente all'atto della stipula, oppure – ove previsto – sono dichiarati dallo stesso.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

3.2 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato è tenuto a dare immediatamente a SARA comunicazione scritta di ogni variazione, intervenuta in corso di contratto, dei dati di polizza in base ai quali è stato determinato il premio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati da SARA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

3.3 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio SARA è tenuta a ridurre il premio delle rate successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

3.4 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto a SARA l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 C.C.

3.5 PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel frontespizio di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze contro rilascio di quietanze emesse da SARA.

Il pagamento va eseguito presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto contro rilascio di quietanze emesse da SARA recanti la data di pagamento e la firma della persona preposta alla riscossione del premio.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di SARA al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

3.6 ADEGUAMENTO DEL PREMIO

Qualora SARA intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni normative di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, metterà a disposizione del Contraente la tariffa in base alla quale sarà determinato il nuovo premio presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso.

Il Contraente potrà decidere di accettare o meno le nuove condizioni di premio proposte.

Tali condizioni si intenderanno accettate dal Contraente con il semplice pagamento del nuovo premio.

Nel caso il Contraente comunichi di non voler accettare le nuove condizioni di premio, oppure non manifesti al riguardo alcuna volontà, la polizza cesserà alla sua naturale scadenza. In ogni caso sarà applicato a favore del Contraente il termine previsto dall'art. 1901 secondo comma del C.C. protraendo la garanzia sino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto.

Il termine previsto dall'art. 1901 secondo comma del C.C. non si applica in caso di formale disdetta del contratto da parte di SARA o del Contraente.

3.7 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

3.8 DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o SARA possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 15 giorni.

3.9 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

Salvo quanto previsto dall'art. 3.6, in mancanza di disdetta data da una delle Parti almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è

rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente. Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del comma che precede. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

3.10 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

3.11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non è espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

Norme che regolano le garanzie incendio, furto, rapina

4.1 RISCHI ASSICURATI

SARA si obbliga ad indennizzare, qualora sia previsto nella formula di garanzia prescelta tra quelle indicate nell'art. 4.6, i danni materiali e diretti arrecati all'autoveicolo in conseguenza di:

- a) incendio;
- b) esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore e scoppio del relativo serbatoio;
- c) azione del fulmine;
- d) furto;
- e) rapina.

Sono compresi i danni materiali e diretti causati all'autoveicolo nell'esecuzione o in conseguenza del furto o della rapina, consumati o tentati. Sono compresi, altresì, i danni materiali e diretti causati agli accessori costituenti dotazione di serie (cioè inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del veicolo assicurato) stabilmente fissati all'interno dell'autoveicolo.

Viceversa **gli accessori non di serie sono compresi a condizione che siano saldamente fissati all'interno dell'autoveicolo e che la loro esistenza risulti indicata in polizza ed il loro valore compreso in quello dichiarato.**

Le garanzie sono prestate a valore intero.

L'assicurazione è prestata per una somma assicurata pari al valore dell'autoveicolo dichiarato in polizza. Tale somma, decurtata dell'eventuale scoperto indicato sulla scheda di polizza (mod. 271/A), costituisce anche l'importo massimo di indennizzo per annualità assicurativa. Conseguentemente, in caso di sinistro, **la somma assicurata fino al termine del periodo di assicurazione in corso viene ridotta di un importo corrispondente all'indennizzo dovuto** per detto sinistro e così di seguito per i sinistri che si verificano successivamente nel medesimo periodo, fino ad esaurimento della stessa. Il Contraente ha facoltà di evitare la riduzione della somma assicurata reintegrando la parte di premio corrispondente alla riduzione.

4.2 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) **verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;**
- b) **verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- c) **causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o**

delle persone che hanno in consegna l'autoveicolo;

- d) **verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;**
- e) **derivanti da semplici bruciature o da cortocircuiti e da altri fenomeni elettrici, non seguiti da incendio;**
- f) **concernenti:**
 1. **apparecchiature audio-fono-visive, non saldamente fissate all'interno dell'autoveicolo;**
 2. **accessori e pezzi di ricambio non incorporati nell'autoveicolo, salvo la ruota di scorta e la borsa attrezzi di normale dotazione;**
 3. **dischi, nastri, bagagli, merci ed ogni altro indumento od oggetto che si trovi a bordo dell'autoveicolo;**
- g) **da furto, quando non sono stati posti in funzione i mezzi di chiusura e di sicurezza di cui l'autoveicolo è dotato;**
- h) **da incendio conseguente ad eventi socio-politici o a dolo di terzi.**

4.3 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli altri Stati europei, esclusi quelli non aderenti alla Convenzione Internazionale per la Carta Verde.

4.4 SCOPERTO RELATIVO ALLE GARANZIE FURTO E RAPINA - LIMITI DI INDENNIZZO

La garanzia è prestata con lo scoperto indicato nel frontespizio di polizza (mod. 271/A).

Relativamente alle apparecchiature audio-fono-visive l'importo indennizzabile, al lordo dello scoperto, non potrà superare il 10% del valore commerciale dell'autoveicolo al momento del sinistro.

4.5 GARANZIE AGGIUNTIVE

Operanti solo se comprese nella formula prescelta.

Ricorso vicini

SARA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale di €52.000, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti a cose di terzi da incendio dell'autoveicolo assicurato o da esplosione del carburante contenuto nel serbatoio dell'autoveicolo o dallo scoppio del serbatoio stesso.

L'assicurazione comprende, fino a concorrenza del 10% del massimale suddetto, i danni derivanti da interruzioni o

sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi.

Sono esclusi i danni:

- **alle cose in uso, custodia o possesso dell'Assicurato;**
- **da inquinamento dell'ambiente, quali quelli conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;**
- **risarcibili con polizza di assicurazione della RCA**

Non sono considerati terzi:

- a) l'Assicurato, il Contraente, il conducente, il proprietario dell'autoveicolo, i rispettivi coniugi, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché, se conviventi o a carico, i loro affiliati, i parenti e affini fino al terzo grado;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore, le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a).

Danni al box di proprietà

SARA rimborsa, fino alla concorrenza di €500 per periodo di assicurazione, le spese sostenute per il ripristino del locale di proprietà dell'Assicurato adibito a rimessa privata in conseguenza di incendio dell'autoveicolo assicurato o esplosione del carburante contenuto nel serbatoio o scoppio del serbatoio stesso.

Danni da incendio per eventi socio-politici e naturali

SARA indennizza i danni materiali e diretti arrecati all'autoveicolo assicurato da incendio verificatosi in conseguenza di trombe, tempeste, uragani, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio.

La presente garanzia è prestata con lo **scoperto del 10% con il minimo di €100** per ciascun sinistro, ovvero con il maggiore scoperto eventualmente indicato sul frontespizio di polizza.

Danni da furto di cose non assicurate

SARA indennizza i danni materiali e diretti subiti dall'autoveicolo assicurato per il furto di bagagli, merci ed ogni altro indumento ed oggetto che si trovi a bordo dell'autoveicolo stesso.

La presente estensione di garanzia è prestata con lo **scoperto del 10% con il minimo di €25** per ciascun sinistro, ovvero con il maggiore scoperto eventualmente indicato sul frontespizio di polizza.

Indennità auto sostitutiva

SARA in caso di sinistro totale da incendio o furto e rapina

corrisponde **fino al massimo di sette giorni** un'indennità giornaliera di:

- €16, per autoveicoli di valore commerciale al momento del sinistro fino a €7.700;
- €26, per autoveicoli di valore commerciale al momento del sinistro superiore a €7.700.

Indennità speciale

SARA, in aumento agli indennizzi dovuti per incendio, furto e rapina, in caso di sinistro totale corrisponde un importo forfettario pari al 2% di quello liquidato, **con il massimo di €250**, per eventuali maggiori spese.

4.6 Formule di garanzia

La garanzia è prestata in relazione ad una delle seguenti formule, prescelta dal Contraente ed indicata nel frontespizio di polizza (mod. 271/A).

Massima - L'assicurazione è operante per danni totali e parziali e comprende le seguenti garanzie aggiuntive (art. 4.5): ricorso vicini, danni al box di proprietà, danni da incendio per eventi socio-politici e naturali, danni da furto di cose non assicurate, indennità auto sostitutiva e indennità speciale.

Le garanzie sono prestate senza l'applicazione degli scoperti di cui agli artt. 4.4 e 4.5.

Super - L'assicurazione è operante per danni totali e parziali e comprende le seguenti garanzie aggiuntive (art. 4.5): ricorso vicini, danni al box di proprietà, danni da incendio per eventi socio-politici e naturali, danni da furto di cose non assicurate, indennità auto sostitutiva e indennità speciale.

Normale - L'assicurazione è operante per danni totali e parziali e comprende le seguenti garanzie aggiuntive (art. 4.5): ricorso vicini, danni al box di proprietà, danni da incendio per eventi socio-politici e naturali, danni da furto di cose non assicurate.

Le garanzie sono prestate senza applicazione degli scoperti di cui agli artt. 4.4 e 4.5.

Media - L'assicurazione è operante per danni totali e parziali e comprende le seguenti garanzie aggiuntive (art. 4.5): ricorso vicini, danni al box di proprietà, danni da incendio per eventi socio-politici e naturali, danni da furto di cose non assicurate.

Base - L'assicurazione è operante per i danni totali e parziali e comprende la garanzia aggiuntiva (art. 4.5): danni da incendio per eventi socio-politici e naturali.

Ridotta - L'assicurazione è operante per i danni totali e parziali, relativamente ai soli rischi indicati alle lettere d) ed e) dell'art. 4.1.

Minima - L'assicurazione è operante per i danni totali e parziali, relativamente ai soli rischi indicati alle lettere a), b) e

c) dell'art. 4.1 e comprende la garanzia aggiuntiva (art. 4.5): danni da incendio per eventi socio-politici e naturali.

4.7 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato deve, entro tre giorni da quando è venuto a conoscenza dell'evento, darne dettagliato avviso scritto all'Impresa. La denuncia deve essere redatta preferibilmente sugli appositi moduli, reperibili presso l'Agenzia, e consegnata all'Agenzia stessa ovvero spedita a mezzo raccomandata.

Essa deve contenere l'indicazione dei seguenti elementi:

- data e luogo del sinistro;
- garanzia interessata;
- numero di polizza;
- generalità del Contraente;
- modalità del sinistro;
- descrizione del danno;
- indicazione sulla reperibilità dell'autoveicolo danneggiato per la perizia dei danni;
- Autorità interessate o intervenute;
- generalità degli eventuali responsabili;
- generalità di eventuali testimoni

In caso di furto, rapina, danni provocati alle cose assicurate da incendio per eventi socio-politici e da furto di cose non assicurate, all'avviso di sinistro devono essere allegati i documenti comprovanti il danno nonché copia della denuncia presentata all'Autorità italiana competente e da questa vistata, anche se, per i sinistri avvenuti all'estero, analoga denuncia è stata presentata alle Autorità locali.

Nel caso in cui vengano effettuate riparazioni di prima urgenza dell'autoveicolo (necessarie per portare l'autoveicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina), l'Assicurato dovrà lasciare a disposizione di SARA i residui e le tracce del sinistro.

L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione (costituita da fatture, scontrini o certificati di garanzia), dei danni subiti e del loro ammontare. Inoltre è tenuto a consegnare a Sara tutte le chiavi di cui il veicolo è dotato, autorizzandola ad effettuare accertamenti presso la casa costruttrice relativamente alla dotazione ed all'eventuale fornitura di chiavi aggiuntive.

4.8 DETERMINAZIONE DEI DANNI INDENNIZZABILI

Fermo quanto previsto nel successivo art. 4.10, in caso di danno totale SARA determinerà l'ammontare del danno in base al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, al netto del valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi.

In caso di danno parziale, SARA determinerà l'ammontare del

danno in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo al netto del degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate.

L'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente nella misura in cui l'Assicurato non ha diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.

Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate all'autoveicolo in occasione della riparazione.

Se al momento del sinistro le cose assicurate hanno un valore superiore alle somme per le quali sono state garantite, il danno determinato ai sensi del primo comma del presente articolo verrà risarcito in proporzione delle minori somme assicurate, rimanendo a carico dell'Assicurato la differenza, ai sensi dell'art. 1907. C.C.

4.9 NON APPLICABILITÀ DEL DEGRADO

SARA, nel procedere alla determinazione del danno indennizzabile in base ai criteri di cui all'art. 4.8, non terrà conto del deprezzamento per vetustà dell'autoveicolo, purché il sinistro si verifichi entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione. Inoltre SARA non terrà conto, in caso di danno parziale, del deprezzamento intervenuto per vetustà dell'autoveicolo, purché il sinistro si verifichi entro dodici mesi dalla data di prima immatricolazione.

Il disposto del precedente comma **non si applica per autoveicoli il cui costo d'acquisto**, che l'Assicurato è tenuto a dimostrare con idonea documentazione (costituita da fattura o atto di vendita), **risulti superiore a €42.000, I.V.A. compresa.**

4.10 CONDIZIONE PARTICOLARE VALORE A NUOVO

Nel caso in cui il Contraente richieda che la copertura assicurativa venga prestata con valore a nuovo ed il presente articolo sia richiamato sulla scheda di polizza (mod. 271/A), a parziale deroga dell'art. 4.9 SARA, in caso di danno parziale, nel procedere alla determinazione del danno indennizzabile non terrà conto del deprezzamento per vetustà dell'autoveicolo purché il sinistro si verifichi entro sessanta mesi dalla data di prima immatricolazione.

4.11 LIQUIDAZIONE DEL DANNO

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA da parte del Contraente o dell'Assicurato dei seguenti documenti:

- in caso di **incendio**: copia del verbale delle Autorità intervenute;
- in caso di **furto totale senza recupero** dell'autoveicolo: **carta di circolazione; certificato di proprietà con annotazione della perdita di possesso**; attestato di resa

denuncia alle Autorità; estratto cronologico rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.); procura a vendere ovvero a radiare e demolire l'autoveicolo che dovesse essere ritrovato dopo la liquidazione; su richiesta di SARA, certificato di chiusa inchiesta ovvero attestato di mancato ritrovamento rilasciati, rispettivamente, dall'Autorità Giudiziaria o dalle Autorità cui è stata presentata la denuncia;

- in caso di **furto totale con recupero** dell'autoveicolo: attestato di resa denuncia e verbale di ritrovamento, rilasciati dall'Autorità; fattura di acquisto delle parti dell'autoveicolo rimpiazzate;
- in caso di **furto parziale**, tentato furto, furto di cose non assicurate: attestato di resa denuncia alle Autorità; fattura di acquisto delle parti rimpiazzate.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito, in Euro, presso la sede di SARA o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure presso il domicilio dell'Assicurato mediante assegno o bonifico bancario, entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione. SARA, previa comunicazione all'Assicurato entro il termine di 8 giorni lavorativi dalla data della denuncia, ha facoltà di fare eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino dell'autoveicolo danneggiato, nonché di sostituire in tutto o in parte le cose rubate, distrutte o danneggiate, invece di pagare l'indennizzo, e di subentrare nella proprietà di quanto residua dell'autoveicolo dopo il sinistro, corrispondendone, in deroga al precedente art. 4.10, il controvalore.

In caso di furto totale la liquidazione del danno ha luogo trascorsi almeno 30 giorni dalla data in cui è pervenuta la correlativa denuncia, sempre che sia stata presentata la prescritta documentazione.

Al momento della liquidazione del danno, in caso di sinistro totale, l'Assicurato deve rilasciare a SARA procura per la vendita del veicolo rubato.

4.12 RITROVAMENTO E RECUPERO DELL'AUTOVEICOLO RUBATO

L'Assicurato e il Contraente che vengano a conoscenza del ritrovamento dell'autoveicolo rubato, hanno l'obbligo di darne immediato avviso a SARA e di collaborare con la stessa per il recupero.

In tal caso SARA procederà al recupero dell'autoveicolo rubato, ed il costo delle relative operazioni rimarrà a suo carico, salvo quanto appresso indicato.

Nel caso in cui il costo delle operazioni di recupero dell'autoveicolo rubato sommato all'indennizzo dovuto per i danni conseguenti al furto superi il valore commerciale dell'autoveicolo stesso, SARA non sarà tenuta a procedere al recupero e risponderà esclusivamente dei danni conseguenti al furto.

Qualora l'Assicurato proceda direttamente al recupero dell'autoveicolo, SARA risponderà del costo delle relative operazioni. In tal caso però il complesso degli indennizzi non potrà superare un importo pari al valore dichiarato decurtato dello scoperto indicato sulla scheda di polizza (mod. 271/A). Ove il recupero avvenga dopo il pagamento dell'indennizzo, il ricavato della vendita viene acquisito da SARA ovvero ripartito con l'Assicurato, secondo i rispettivi interessi, in caso di indennizzo parziale.

L'Assicurato ha facoltà di rientrare in possesso dell'autoveicolo recuperato previa restituzione dell'indennizzo, fermo l'obbligo di SARA di rispondere dei danni indennizzabili conseguenti al furto.

4.13 ESTINZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI SINISTRO TOTALE

Al verificarsi di sinistro indennizzabile, che comporti la perdita totale dell'autoveicolo, il rischio cessa e l'assicurazione si estingue. Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corrispondere per intero il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.

Tuttavia, se la cessazione del rischio avviene a seguito di sinistro indennizzato in base ad altre garanzie prestate con la presente polizza, il Contraente ha facoltà di utilizzare per altro veicolo la parte di premio non usufruita.

Qualora il sinistro sia parziale, le somme assicurate si intendono ridotte, come previsto dall'art. 4.1.

4.14 VINCOLO A FAVORE DI TERZI

Qualora la polizza risulti vincolata a favore di terzi, SARA si impegna, fino alla scadenza del vincolo, a non apportare modifiche al contratto, a non corrispondere indennizzi e a non avvalersi della facoltà di recesso in caso di sinistro senza averne dato comunicazione al beneficiario del vincolo con preavviso di 15 giorni.

4.15 CONDIZIONI PARTICOLARI PER VEICOLI DOTATI DI SISTEMA DI RADIOLOCALIZZAZIONE SATELLITARE

Qualora l'autovettura assicurata sia equipaggiata con sistema di radiolocalizzazione satellitare convenzionato con Sara, e la presenza di tale sistema sul veicolo sia indicata sulla scheda di polizza (mod. 271/A), a parziale deroga delle condizioni riportate negli articoli da 4.1 a 4.14 troveranno applicazione le seguenti norme contrattuali:

- a) al contratto saranno applicate le speciali condizioni di premio previste dalla tariffa per gli autoveicoli equipaggiati con i sistemi sopra indicati, purché il Contraente:
 - esibisca, al momento della stipula, il certificato di collaudo rilasciato dal centro di installazione convenzionato o, in alternativa, dichiari di avere acquistato o ricevuto in

- comodato il sistema e di impegnarsi ad installarlo entro 10 giorni dalla data di effetto del contratto;
- si impegni, per tutta la durata contrattuale, a mantenere il sistema efficiente e regolarmente funzionante nonché a sottoscrivere il contratto annuo di servizio di telesorveglianza con il gestore;
- b) la garanzia è prestata senza scoperto in caso di danno totale;
 - c) in caso di danno parziale la garanzia è prestata con uno scoperto pari al 2% del valore commerciale dell'autovettura al momento del sinistro;
 - d) se al momento del sinistro il sistema di radiolocalizzazione non è installato o non è funzionante, fatto salvo quanto previsto dalla lettera a) del presente articolo per i primi 10 giorni di effetto del contratto, la garanzia è prestata con lo scoperto del 25%;
 - e) il Contraente autorizza SARA a richiedere al gestore del servizio di radiolocalizzazione conferma dell'avvenuta installazione e del funzionamento del sistema, nonché della vigenza del contratto di Servizio al momento del sinistro, riconoscendo sin d'ora valide nei confronti di SARA le risultanze del gestore;
 - f) in caso di sinistro furto, sia totale sia parziale, il contraente dovrà esibire il certificato di collaudo rilasciato dal centro convenzionato.

4.16 CONDIZIONI PARTICOLARI PER VEICOLI DOTATI DI SISTEMA ANTIFURTO ELETTRONICO

Qualora l'autovettura assicurata sia equipaggiata con sistema di antifurto elettronico convenzionato con Sara, e la presenza di tale sistema sul veicolo sia indicata sulla scheda di polizza (mod. 271/A), a parziale derogo delle condizioni riportate negli articoli da 4.1 a 4.14 troveranno applicazione le seguenti norme contrattuali:

- a) al contratto saranno applicate le speciali condizioni di premio previste dalla tariffa per gli autoveicoli equipaggiati con i sistemi sopra indicati, purché il Contraente:
 - esibisca, al momento della stipula, il certificato di collaudo rilasciato dal centro di installazione convenzionato;
 - si impegni, per tutta la durata contrattuale, a mantenere il sistema efficiente e regolarmente funzionante;
- b) la garanzia è prestata senza scoperto in caso di danno totale;
- c) in caso di danno parziale la garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di €1.000,00;
- d) se al momento del sinistro il sistema di antifurto non è installato o non è funzionante la garanzia è prestata con lo scoperto del 25%;
- e) il Contraente autorizza SARA a richiedere conferma dell'avvenuta installazione e del regolare funzionamento del sistema al momento del sinistro sia al produttore sia all'installatore dell'apparato, riconoscendo sin d'ora valide

- nei confronti di SARA le risultanze di tali soggetti;
- f) in caso di sinistro furto, sia totale sia parziale, il contraente dovrà esibire il certificato di collaudo rilasciato dal centro di installazione convenzionato.

4.17 CONDIZIONI PARTICOLARI PER VEICOLI DOTATI DI SISTEMA ANTIFURTO MECCANICO

Qualora l'autovettura assicurata sia equipaggiata con sistema di antifurto meccanico convenzionato con Sara, e la presenza di tale sistema sul veicolo sia indicata sulla scheda di polizza (mod. 271/A), a parziale derogo delle condizioni riportate negli articoli da 4.1 a 4.14 troveranno applicazione le seguenti norme contrattuali:

- a) al contratto saranno applicate le speciali condizioni di premio previste dalla tariffa per gli autoveicoli equipaggiati con i sistemi sopra indicati, purché il Contraente:
 - esibisca, al momento della stipula, il certificato di collaudo rilasciato dal centro di installazione convenzionato;
 - si impegni, per tutta la durata contrattuale, a mantenere il sistema efficiente e regolarmente funzionante;
- b) la garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di €1.000,00;
- c) in caso di sinistro furto, sia totale sia parziale, il contraente dovrà esibire il certificato di collaudo rilasciato dal centro di installazione convenzionato nonché tutte le copie delle chiavi di sblocco del sistema che gli sono state consegnate all'atto dell'installazione;
- d) se al momento del sinistro il sistema di antifurto non è installato o non è attivato, oppure se non vengono consegnate tutte le chiavi di cui al punto precedente, la garanzia è prestata con lo scoperto del 25% con il minimo di €2.500,00;
- e) il Contraente autorizza SARA a richiedere conferma dell'avvenuta installazione del sistema sia al produttore sia all'installatore dell'apparato, riconoscendo sin d'ora valide nei confronti di SARA le risultanze di tali soggetti.

Norme che regolano le garanzie collisione e danni accidentali

5.1 RISCHI ASSICURATI

SARA si obbliga ad indennizzare, in relazione alla formula prescelta e nei limiti convenuti in polizza, le spese documentate ed effettivamente sostenute per la riparazione dei danni materiali e diretti arrecati all'autoveicolo durante la circolazione in conseguenza di:

- a) collisione con veicoli a motore identificati e targati;
- b) danni accidentali conseguenti a:
 - urto con ostacoli di qualsiasi genere;
 - ribaltamento;
 - fuoriuscita di strada.

La garanzia può essere pattuita per autoveicoli immatricolati per la prima volta da non più di tre anni, ed è successivamente rinnovabile.

Tuttavia dalla scadenza dell'annualità assicurativa in cui si compie il settimo anno dalla data della prima immatricolazione dell'autoveicolo la garanzia è prestata unicamente per il caso di collisione con veicolo identificato.

L'assicurazione è prestata per una somma assicurata pari al valore dell'autoveicolo dichiarato in polizza. Tale somma, decurtata dello scoperto o della franchigia di cui all'art. 5.4, costituisce anche l'importo massimo di indennizzo per annualità assicurativa. Conseguentemente, in caso di sinistro, **la somma assicurata fino al termine del periodo di assicurazione in corso viene ridotta di un importo corrispondente all'indennizzo dovuto** per detto sinistro e così di seguito per i sinistri che si verificano successivamente nel medesimo periodo, fino ad esaurimento della stessa. Il Contraente ha facoltà di evitare la riduzione della somma assicurata reintegrando la parte di premio corrispondente alla riduzione.

5.2 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) avvenuti durante la guida da parte di persona non munita di regolare patente;
- b) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
- c) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

- d) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo;
- e) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- f) cagionati da cose od animali trasportati sull'autoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- g) subiti dall'autoveicolo in occasione di traino (attivo o passivo);
- h) occorsi durante la circolazione su strada non asfaltata o non pavimentata;
- i) conseguenti a furto, rapina e incendio;
- j) alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile ai sensi dell'art. 5.1;
- k) conseguenti a deperimento e/o vizio proprio dell'autoveicolo assicurato;
- l) avvenuti durante la guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/04/92 n. 285, salvo che il veicolo sia assicurato con SARA per la garanzia RCA e sia stata pattuita la condizione aggiuntiva S).

5.3 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli altri Stati europei, esclusi quelli non aderenti alla Convenzione Internazionale per la Carta Verde.

5.4 SCOPERTO E FRANCHIGIA

La garanzia di cui alla lettera a) dell'art. 5.1 è prestata con la franchigia di:

- €250 per autoveicoli con valore di listino a nuovo al momento dell'immatricolazione fino a €20.000;
- €500 per autoveicoli con valore di listino a nuovo al momento dell'immatricolazione oltre €20.000.

Le garanzie di cui alla lettera b) dell'art. 5.1 sono prestate con lo scoperto del 15% con il minimo di:

- €750 per autoveicoli con valore di listino a nuovo al momento dell'immatricolazione fino a €10.000;
- €1.500 per autoveicoli con valore di listino a nuovo al momento dell'immatricolazione da oltre €10.000 e fino a €20.000;
- €2.000 per autoveicoli con valore di listino a nuovo al momento dell'immatricolazione di oltre €20.000.

5.5 GARANZIE AGGIUNTIVE

Indennità auto sostitutiva

SARA, qualora il danno indennizzabile, conseguente a collisione con veicolo identificato, risulti di importo superiore a €515, corrisponde all'Assicurato, per ciascuna giornata (8 ore lavorative) tecnicamente occorrente alla riparazione e **con un massimo di 7 giorni** per periodo di assicurazione, un'indennità giornaliera di:

- €16 per autoveicoli di valore commerciale al momento del sinistro fino a €7.700;
- €26 per autoveicoli di valore commerciale al momento del sinistro superiore a €7.700.

In caso di danno totale l'indennità verrà corrisposta per un periodo convenzionalmente stabilito in 7 giorni.

Limitazione della rivalsa

SARA eserciterà il diritto di surrogazione ex art. 1916 C.C. nei confronti del terzo responsabile del sinistro, limitatamente ad una somma pari alla quota del danno imputabile al terzo ridotta di un importo corrispondente allo scoperto effettivamente applicato.

5.6 FORMULE DI GARANZIA

La garanzia è prestata in relazione ad una delle seguenti formule, prescelta dal Contraente ed indicata nel frontespizio di polizza (mod. 271/A).

Massima - L'assicurazione è operante per i danni totali e parziali e comprende le seguenti garanzie aggiuntive (art. 5.5): indennità auto sostitutiva (valida solo per Collisione) e limitazione della rivalsa.

Super - L'assicurazione è operante per i soli danni conseguenti a collisione con veicolo identificato (art. 5.1 lettera a) e comprende le seguenti garanzie aggiuntive (art. 5.5): indennità auto sostitutiva (valida solo per Collisione) e limitazione della rivalsa. La mancata o incompleta identificazione del veicolo collidente comporta la decadenza totale del diritto all'indennizzo.

Rimborso Sicuro - L'assicurazione è operante, nel limite di € 5.000,00 per anno assicurativo, per i soli danni conseguenti a collisione con veicolo identificato (art. 5.1 lettera a). La mancata o incompleta identificazione del veicolo collidente comporta la decadenza totale del diritto all'indennizzo. Le garanzie aggiuntive di cui all'art. 5.5 non sono operanti.

5.7 ADEGUAMENTO DEL PREMIO

Il premio della garanzia collisione di cui alla lettera a) dell'art. 5.1 è calcolato in base a quello previsto da SARA per le garanzie di Responsabilità Civile.

Le eventuali modifiche del premio relativo alle garanzie di Responsabilità Civile, anche se avvenute in corso di contratto,

comporteranno l'adeguamento automatico del premio relativo alla garanzia collisione, con decorrenza dal giorno della variazione del premio di Responsabilità Civile.

5.8 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato deve, entro tre giorni da quando è venuto a conoscenza dell'evento, darne dettagliato avviso scritto all'Impresa. La denuncia deve essere redatta preferibilmente sugli appositi moduli, reperibili presso l'Agenzia, e consegnata all'Agenzia stessa ovvero spedita a mezzo raccomandata. Essa deve contenere l'indicazione dei seguenti elementi:

- data e luogo del sinistro;
- garanzia interessata;
- numero di polizza;
- generalità del Contraente;
- modalità del sinistro;
- descrizione del danno;
- indicazione sulla reperibilità dell'autoveicolo danneggiato per la perizia dei danni;
- Autorità interessate o intervenute;
- generalità degli eventuali responsabili;
- generalità di eventuali testimoni.

Nel caso in cui vengano effettuate riparazioni di prima urgenza dell'autoveicolo (necessarie per portare l'autoveicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina), l'Assicurato dovrà lasciare a disposizione di SARA i residui e le tracce del sinistro.

5.9 DETERMINAZIONE DEI DANNI INDENNIZZABILI

Fermo quanto previsto nel successivo art. 5.10, in caso di danno totale SARA determinerà l'ammontare del danno in base al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, al netto del valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi.

In caso di danno parziale, SARA determinerà l'ammontare del danno in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo al netto del degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate.

L'imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente nella misura in cui l'Assicurato non ha diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.

Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate all'autoveicolo in occasione della riparazione.

Se al momento del sinistro le cose assicurate hanno un valore superiore alle somme per le quali sono state garantite, il danno

determinato ai sensi del primo comma del presente articolo verrà risarcito in proporzione delle minori somme assicurate, rimanendo a carico dell'Assicurato la differenza ai sensi dell'art. 1907 C.C.

5.10 NON APPLICABILITÀ DEL DEGRADO

Per la garanzia collisione di cui alla lettera a) dell'art. 5.1 SARA, nel procedere alla determinazione del danno indennizzabile in base ai criteri di cui all'art. 5.9, non terrà conto del deprezzamento per vetustà dell'autoveicolo, purché il sinistro si verifichi:

- entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione in caso di danno totale;
- entro cinque anni dalla data di prima immatricolazione in caso di danno parziale.

Per la garanzia danni accidentali di cui alla lettera b) dell'art. 5.1, SARA, nel procedere alla determinazione del danno indennizzabile in base ai criteri di cui all'art. 5.9, non terrà conto del deprezzamento per vetustà dell'autoveicolo, purché il sinistro si verifichi entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione in caso di danno totale. Inoltre SARA non terrà conto, in caso di danno parziale, del deprezzamento per vetustà dell'autoveicolo, purché il sinistro si verifichi entro dodici mesi dalla data di prima immatricolazione.

Il disposto del precedente comma, lettera b), **non si applica per autoveicoli di cui il costo d'acquisto**, che l'Assicurato è tenuto a dimostrare con idonea documentazione, **risulti superiore a €30.000**, I.V.A. compresa.

5.11 LIQUIDAZIONE DEL DANNO

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA da parte del Contraente o dell'Assicurato dei seguenti documenti:

- copia della denuncia di sinistro RCA, nel solo caso di Collisione di cui all'art. 5.1 lett. a);
- fattura di acquisto delle parti rimpiazzate;
- ulteriore documentazione (costituita da scontrini, certificati di garanzia o quant'altro), idonea a fornire la prova dei danni subiti e del loro ammontare.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito, in Euro, presso la sede di SARA o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure presso il domicilio dell'Assicurato mediante assegno o bonifico bancario, entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione. SARA, previa comunicazione all'Assicurato entro il termine di 8 giorni lavorativi dalla data della denuncia, ha facoltà di fare eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino dell'autoveicolo danneggiato, nonché di sostituire in tutto o in parte le cose distrutte o danneggiate, invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto

residua dell'autoveicolo dopo il sinistro, corrispondendone, in deroga al precedente art. 5.9, il controvalore.

5.12 ESTINZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI SINISTRO TOTALE

Al verificarsi di sinistro indennizzabile, che comporti la perdita totale dell'autoveicolo, il rischio cessa e l'assicurazione si estingue.

Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corrispondere per intero il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.

Tuttavia, se la cessazione del rischio avviene a seguito di sinistro indennizzato in base ad altre garanzie prestate con la presente polizza, il Contraente ha facoltà di utilizzare per altro veicolo la parte di premio non usufruita.

Qualora il sinistro sia parziale, le somme assicurate si intendono ridotte come previsto dall'art. 5.1.

5.13 VINCOLO A FAVORE DI TERZI

Qualora la polizza risulti vincolata a favore di terzi, SARA si impegna, fino alla scadenza del vincolo, a non apportare modifiche al contratto, a non corrispondere indennizzi e a non avvalersi della facoltà di recesso in caso di sinistro senza averne dato comunicazione al beneficiario del vincolo con preavviso di 15 giorni.

Norme che regolano la formula Rimborso Sicuro (parziale deroga degli articoli da 5.1 a 5.10)

5.14 RISCHI ASSICURATI (parziale deroga art. 5.1)

La garanzia può essere prestata esclusivamente per autovetture ad uso privato:

- immatricolate da non oltre 5 anni e di cilindrata non superiore a 2080,1 centimetri cubici;
- assicurate per la RCA con SARA, con contratto esente da sinistri sia pagati sia riservati nell'anno corrente e nei tre anni che precedono il corrente, secondo le risultanze dell'attestato di rischio relativo all'ultima annualità assicurativa. La garanzia può essere prestata anche per autovetture con storia assicurativa inferiore ai tre anni, purché senza sinistri oppure assicurate per la RCA con Sara per la prima volta dopo immatricolazione o voltura al PRA.

La garanzia è operante a condizione che:

- **il sinistro, per la garanzia RCA, sia stato liquidato accertando la totale o parziale responsabilità dell'Assicurato.**

In caso di sinistro la somma di €5.000,00 assicurata fino al termine del periodo di assicurazione in corso viene ridotta di un importo corrispondente all'indennizzo dovuto per detto sinistro e così di seguito per i sinistri che si verifichino successivamente nel medesimo periodo, fino ad esaurimento della stessa.

Non è consentito evitare la riduzione della somma assicurata reintegrando la parte di premio corrispondente alla riduzione.

5.15 SCOPERTO E FRANCHIGIA (parziale deroga art. 5.4)

La garanzia è prestata senza applicazione di scoperto o franchigia se al sinistro è stata applicata, per la garanzia RCA, la procedura di risarcimento diretto prevista dagli artt. 149 e 150 della Legge.

Nel caso in cui invece non sia stata applicata, per la garanzia RCA, la procedura di risarcimento diretto prevista dagli artt. 149 e 150 della Legge, la garanzia è prestata con applicazione di una franchigia fissa ed assoluta di €250,00.

5.16 DETERMINAZIONE DEI DANNI INDENNIZZABILI (parziale deroga art. 5.9)

Fermo il limite di indennizzo di €5.000,00 per anno assicurativo, all'indennizzo non si applica la riduzione proporzionale prevista dall'art. 1907 C.C.

Se al momento del sinistro l'autovettura assicurata ha un valore inferiore a €5.000,00 il massimo indennizzo sarà pari al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro eventualmente decurtato dello scoperto o della franchigia previsti dall'articolo precedente.

5.17 NON APPLICABILITÀ DEL DEGRADO (parziale deroga art. 5.10)

SARA, nel procedere alla determinazione del danno indennizzabile in base ai criteri di cui agli art. 5.9 e 5.16, in caso di danno parziale non terrà conto del deprezzamento per vetustà dell'autoveicolo purché il sinistro si verifichi entro dodici mesi dalla data di prima immatricolazione.

Norme che regolano le garanzie eventi speciali

6.1 RISCHI ASSICURATI

SARA si obbliga ad indennizzare, in relazione alle formule prescelte e nei limiti convenuti in polizza, i danni materiali e diretti arrecati all'autoveicolo in conseguenza di:

- a) eventi socio-politici, quali tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio;
- b) eventi naturali, quali tempeste, uragani, trombe, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane e smottamenti di terreno;
- c) atti dolosi di terzi o di vandalismo;
- d) grandine.

L'assicurazione è prestata per una somma assicurata pari al valore dell'autoveicolo dichiarato in polizza. Tale somma, decurtata dello scoperto indicato al punto 6.4, costituisce anche l'importo massimo di indennizzo per annualità assicurativa.

Conseguentemente, in caso di sinistro, la somma assicurata fino al termine del periodo di assicurazione in corso viene ridotta di un importo corrispondente all'indennizzo dovuto per detto sinistro e così di seguito per i sinistri che si verificano successivamente nel medesimo periodo, fino ad esaurimento della stessa. Il Contraente ha facoltà di evitare la riduzione della somma assicurata reintegrando la parte di premio corrispondente alla riduzione.

6.2 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) **verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, terremoti, eruzioni vulcaniche;**
- b) **verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- c) **causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo;**
- d) **da furto e rapina;**
- e) **da circolazione.**

6.3 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli altri Stati europei, esclusi quelli non aderenti alla Convenzione Internazionale per la Carta Verde.

6.4 SCOPERTO

La garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con il minimo di:

- €100, per gli eventi di cui all'art. 6.1, lettere a), b) e d);
- €255, per gli atti di vandalismo di cui all'art. 6.1, lettera c).

6.5 FORMULE DI GARANZIA

La garanzia è prestata in relazione ad una delle seguenti formule, prescelta dal Contraente e indicata nel frontespizio di polizza (mod. 271/A).

Massima - L'assicurazione è operante per danni totali e parziali conseguenti ad eventi socio-politici, eventi naturali, atti di vandalismo e grandine, di cui all'art. 6.1, lettere a), b), c) e d).

Base - L'assicurazione è operante per danni totali e parziali conseguenti ai soli eventi socio-politici e naturali, di cui all'art. 6.1, lettere a) e b).

6.6 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato deve, entro tre giorni da quando è venuto a conoscenza dell'evento, darne dettagliato avviso scritto all'Impresa. La denuncia deve essere redatta preferibilmente sugli appositi moduli, reperibili presso l'Agenzia, e consegnata all'Agenzia stessa ovvero spedita a mezzo raccomandata. Essa deve contenere l'indicazione dei seguenti elementi:

- data e luogo del sinistro;
- garanzia interessata;
- numero di polizza;
- generalità del Contraente;
- modalità del sinistro;
- descrizione del danno;
- indicazione sulla reperibilità dell'autoveicolo danneggiato per la perizia dei danni;
- Autorità interessate o intervenute;
- generalità degli eventuali responsabili;
- generalità di eventuali testimoni.

In caso di evento socio-politico o di atto doloso o vandalico, alla denuncia di sinistro deve essere allegata copia della denuncia presentata all'Autorità competente e da questa vistata. Nel caso in cui vengano effettuate riparazioni di prima urgenza dell'autoveicolo (necessarie per portare l'autoveicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina), l'Assicurato dovrà lasciare a disposizione di SARA i residui e le tracce del sinistro.

L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione (costituita da fatture, scontrini o certificati di garanzia), dei danni subiti e del loro ammontare.

6.7 DETERMINAZIONE DEI DANNI INDENNIZZABILI

Fermo quanto previsto nel successivo art. 6.8, in caso di danno totale SARA determinerà l'ammontare del danno in base al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, al netto del valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi.

In caso di danno parziale, SARA determinerà l'ammontare del

danno in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo al netto del degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate.

L'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente nella misura in cui l'Assicurato non ha diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.

Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate all'autoveicolo in occasione della riparazione.

Se al momento del sinistro le cose assicurate hanno un valore superiore alle somme per le quali sono state garantite, il danno determinato ai sensi del primo comma del presente articolo verrà risarcito in proporzione delle minori somme assicurate, rimanendo a carico dell'Assicurato la differenza ai sensi dell'art. 1907 C.C.

6.8 NON APPLICABILITÀ DEL DEGRADO

SARA, nel procedere alla determinazione del danno indennizzabile in base ai criteri di cui all'art. 6.7, non terrà conto del deprezzamento per vetustà dell'autoveicolo, purché il sinistro si verifichi entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione. Inoltre SARA non terrà conto, in caso di danno parziale, del deprezzamento per vetustà dell'autoveicolo, purché il sinistro si verifichi entro dodici mesi dalla data di prima immatricolazione.

Il disposto del precedente comma, **non si applica per autoveicoli il cui costo d'acquisto**, che l'Assicurato è tenuto a dimostrare con idonea documentazione, **risulti superiore a €42.000, I.V.A. compresa.**

6.9 LIQUIDAZIONE DEL DANNO

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA da parte del Contraente o dell'Assicurato dei seguenti documenti:

- in caso di eventi socio-politici, di atti dolosi o di vandalismo: l'attestato di resa denuncia alle Autorità;

- in caso di eventi naturali o di grandine: la certificazione del fenomeno da parte delle Autorità competenti.

In caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo è eseguito, in Euro, presso la sede di SARA o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure presso il domicilio dell'Assicurato mediante assegno o bonifico bancario, entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione.

L'Impresa, previa comunicazione all'Assicurato entro il termine di 8 giorni lavorativi dalla data della denuncia, ha facoltà di fare eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino dell'autoveicolo danneggiato, nonché di sostituire in tutto o in parte le cose distrutte o danneggiate, invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua dell'autoveicolo dopo il sinistro, corrispondendone, in deroga al precedente art. 6.7, il controvalore.

6.10 ESTINZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI SINISTRO TOTALE

Al verificarsi di sinistro indennizzabile, che comporti la perdita totale dell'autoveicolo, il rischio cessa e l'assicurazione si estingue.

Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corrispondere per intero il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.

Tuttavia, se la cessazione del rischio avviene a seguito di sinistro indennizzato in base ad altre garanzie prestate con la presente polizza, il Contraente ha facoltà di utilizzare per altro veicolo la parte di premio non usufruita.

Qualora il sinistro sia parziale, le somme assicurate si intendono ridotte come previsto dall'art. 6.1.

6.11 VINCOLO A FAVORE DI TERZI

Qualora la polizza risulti vincolata a favore di terzi, l'Impresa si impegna, fino alla scadenza del vincolo, a non apportare modifiche al contratto, a non corrispondere indennizzi e a non avvalersi della facoltà di recesso in caso di sinistro senza averne dato comunicazione al beneficiario del vincolo con preavviso di 15 giorni.

Norme che regolano le garanzie globale complementare

R.C. trasportati, Perdite pecuniarie, Rottura cristalli, Rinuncia all'azione di rivalsa, Perdita chiavi, Indennità ritiro patente

7.1 RISCHI ASSICURATI

Fermo macchina

SARA corrisponde l'indennità indicata nella formula prescelta, di cui all'art. 7.5, per ogni giorno di fermo (forzata sosta tecnicamente necessaria per la riparazione dei danni) dell'autoveicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo, indipendentemente dal tempo effettivo impiegato dal riparatore.

L'assicurazione è prestata per **un massimo di sette giorni** di fermo per ogni sinistro e per non più di due sinistri per ciascun periodo di assicurazione.

In caso di danno totale verrà corrisposta l'indennità per il periodo massimo di sette giorni. **È condizione essenziale per l'operatività della garanzia: che sia stata presentata a SARA denuncia di sinistro di RCA, redatta sull'apposito stampato (Constatazione amichevole di incidente di cui all'art. 2.11) e firmata congiuntamente da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro; che al sinistro stesso tornino applicabili le procedure della Convenzione Risarcimento Diretto (C.A.R.D.); che del sinistro risulti in tutto o in parte responsabile l'Assicurato.**

R.C. trasportati

SARA si obbliga a tenere indenni le persone trasportate di quanto queste sono tenute a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla circolazione dell'autoveicolo assicurato e non compresi nell'assicurazione RCA

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato nel frontespizio di polizza (mod. 271/A) per la garanzia RCA

Non sono considerati terzi il conducente, le altre persone trasportate e quelle escluse dal novero dei terzi ai sensi dell'art. 4 della Legge. Sono esclusi i danni all'autoveicolo assicurato.

Perdite pecuniarie

SARA rimborsa, fino alla concorrenza del massimale indicato nella formula prescelta, di cui all'art. 7.5, le spese, documentate con fattura, sostenute dall'Assicurato per:

- a) la documentazione necessaria per la liquidazione di sinistri Incendio, Furto e Rapina afferenti l'autoveicolo assicurato;
- b) il parcheggio e/o la custodia dell'autoveicolo su disposizione

delle Autorità in caso di ritrovamento dopo il furto o la rapina;

- c) la reimmatricolazione del veicolo ed il rinnovo della targa di riconoscimento in caso di incendio, di furto o distruzione della targa di riconoscimento a seguito di collisione con altro veicolo;
- d) la quota parte della tassa di possesso effettivamente pagata per l'autoveicolo e non goduta, in caso di danno totale incendio, furto e rapina che comporti la radiazione al P.R.A. dell'autoveicolo stesso;
- e) la demolizione e la radiazione al P.R.A., in caso di danno totale conseguente a collisione con altro veicolo;
- f) l'immatricolazione di nuovo veicolo in caso di danno totale occorso al veicolo assicurato conseguente ad incendio, furto o rapina senza ritrovamento, con il massimo dell'importo previsto per la reimmatricolazione di un veicolo di pari potenza fiscale a quello colpito da sinistro.

Rottura cristalli

SARA rimborsa, fino alla concorrenza del massimale indicato nella formula prescelta, di cui all'art. 7.5, le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione o per la riparazione dei cristalli dell'autoveicolo a seguito di loro rottura accidentale (escluse rigature e scheggiature).

La garanzia è prestata con **l'applicazione di uno scoperto del 30% con il minimo di €100.**

Non si fa luogo all'applicazione dello scoperto se l'Assicurato, per la sostituzione o per la riparazione, si rivolge ad un centro specializzato nella riparazione e/o sostituzione di cristalli che sia convenzionato con SARA.

Danni da incendio al bagaglio

In caso di incendio al veicolo assicurato SARA rimborsa, **fino alla concorrenza di €250** per ogni periodo di assicurazione, i danni documentati agli effetti personali ed ai bagagli di proprietà dell'Assicurato e dei trasportati.

Sono **esclusi i danni a denaro, preziosi, titoli, documenti e biglietti di viaggio, nonché agli oggetti aventi particolare valore artistico o di artigianato.**

Rinuncia all'azione di rivalsa

SARA rinuncia all'esercizio dell'azione di rivalsa per i risarcimenti corrisposti a terzi nel caso di guida da parte di conducente:

- a) che abbia già sostenuto con esito positivo i prescritti esami di guida ma non abbia ancora ottenuto il rilascio della patente;

b) in possesso di patente di guida scaduta.

L'azione di rivalsa verrà successivamente esercitata:

- nel caso di cui alla lettera a), se l'Assicurato, entro 180 giorni dalla data del sinistro, non fornisce la prova dell'avvenuto rilascio e se la patente non abilita alla guida dell'autoveicolo;
- nel caso di cui alla lettera b), se l'Assicurato, entro 60 giorni dalla data del sinistro, non fornisce la prova dell'avvenuto rinnovo.

Perdita chiavi

SARA rimborsa, **fino alla concorrenza di €210** per ogni periodo di assicurazione, le spese sostenute dall'Assicurato:

- per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo in dotazione, ovvero per la duplicazione delle chiavi, nel caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi stesse;
- per la manodopera necessaria all'apertura delle portiere munite di congegni elettronici di bloccaggio e alla disattivazione del sistema elettronico antifurto, in caso di sottrazione o smarrimento degli appositi apparecchi di comando.

Indennità Ritiro patente

SARA, in caso di sospensione temporanea della patente di guida ai sensi degli artt. 222 e 223 del nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 30/4/1992, n. 285) in conseguenza di incidente di circolazione occorso all'autoveicolo, limitatamente ai fatti dai quali siano derivate lesioni personali colpose gravi o gravissime e nel caso di omicidio colposo, corrisponde all'Assicurato **un'indennità giornaliera di €26** a partire dal giorno successivo a quello del provvedimento di sospensione della patente e fino al giorno di scadenza o revoca del provvedimento stesso, **con il massimo di 100 giorni** per periodo di assicurazione. L'indennità sarà liquidata entro 30 giorni dalla scadenza del periodo massimo sopra indicato o di quello di spettanza, se inferiore. Essa è cumulabile con quella prevista da eventuali altre polizze coesistenti.

È condizione essenziale, ai fini dell'operatività della garanzia, che:

il veicolo sia un'autovettura immatricolata al P.R.A. ed adibita ad uso privato (sono equiparati alle autovetture gli autoveicoli ad uso promiscuo come definiti dall'art. 54, lettera c, del Codice della Strada), escluse quelle adibite a noleggio libero e quelle munite di targa prova; l'autoveicolo risulti assicurato per la RCA con polizza di SARA e la garanzia risulti operante; la sospensione della patente non sia dovuta a fatto doloso o ad omissione di soccorso ovvero a cause diverse da quelle previste al primo comma;

il beneficiario non abbia subito in precedenza il ritiro o la sospensione della patente per più di una volta; l'Assicurato dia prova di avere presentato ricorso avverso il provvedimento di sospensione e abbia dato a SARA immediato avviso della restituzione della patente.

Patrocinio per ritiro patente e Dissequestro Autoveicolo

SARA rimborsa le spese indicate all'art. 7.10, nei casi e con i limiti ivi indicati.

7.2 GARANZIA AGGIUNTIVA INCENDIO

Operante solo se il presente articolo è richiamato nel frontespizio di polizza (mod. 271/A).

SARA si obbliga ad indennizzare, **fino alla concorrenza di €520**, i danni materiali e diretti arrecati all'autoveicolo assicurato da incendio. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. qualunque sia il valore dell'autoveicolo.

7.3 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- avvenuti durante la guida da parte di persona non munita di regolare patente;**
- verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;**
- verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo;**
- causati da dolo di terzi;**
- verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;**
- cagionati da cose od animali trasportati sull'autoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;**
- subiti dall'autoveicolo in conseguenza di traino (attivo o passivo);**
- occorsi durante la circolazione fuori strada;**
- conseguenti a deperimento e/o vizio proprio dell'autoveicolo assicurato.**

7.4 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli altri Stati europei, esclusi quelli non aderenti alla Convenzione Internazionale per la Carta Verde, ad eccezione della garanzia di cui al punto 7.10 (Controversie Contrattuali) che vale nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

7.5 FORMULE

La garanzia è prestata in relazione ad una delle seguenti formule, prescelta dal Contraente ed indicata nel frontespizio di polizza (mod. 271/A).

Massima - L'assicurazione è operante per i rischi di cui agli artt. 7.1 e 7.10 compresi nelle garanzie: Fermo macchina, per la somma di €11 al giorno; R.C. trasportati; Perdite pecuniarie con il massimale di €260 per ogni periodo di assicurazione; Rottura cristalli con il massimale di €520 per ciascun periodo di assicurazione; Danni da incendio al bagaglio; Rinuncia all'azione di rivalsa; Perdita chiavi; Controversie contrattuali.

Super - L'assicurazione è operante per i rischi di cui agli artt. 7.1 e 7.10 compresi nelle garanzie: Fermo macchina, per la somma di €8 al giorno; R.C. trasportati; Perdite pecuniarie, ad eccezione delle spese di cui alla lettera e), con il massimale di €155 per ogni periodo di assicurazione; Rottura cristalli con il massimale di €310 per ciascun periodo di assicurazione; Danni da incendio al bagaglio; Rinuncia all'azione di rivalsa relativamente al caso di cui alla lettera a); Perdita chiavi; Controversie contrattuali.

Base - L'assicurazione è operante per i rischi di cui agli artt. 7.1 e 7.10 compresi nelle garanzie: Fermo macchina, per la somma di €6 al giorno; R.C. trasportati; Perdite pecuniarie, ad eccezione delle spese di cui alla lettera e), con il massimale di €155 per ogni periodo di assicurazione; Rottura cristalli con il massimale di €310 per ciascun periodo di assicurazione; Danni da incendio al bagaglio.

7.6 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato deve, entro tre giorni da quando è venuto a conoscenza dell'evento, darne dettagliato avviso scritto all'Impresa. La denuncia deve essere redatta preferibilmente sugli appositi moduli, reperibili presso l'Agenzia, e consegnata all'Agenzia stessa ovvero spedita a mezzo raccomandata.

Essa deve contenere l'indicazione dei seguenti elementi:

- data e luogo del sinistro;
- garanzia interessata;
- numero di polizza;

- generalità del Contraente;
- modalità del sinistro;
- descrizione del danno;
- indicazione sulla reperibilità dell'autoveicolo danneggiato per la perizia dei danni;
- Autorità interessate o intervenute;
- generalità degli eventuali responsabili;
- generalità di eventuali testimoni.

In caso di furto e rapina, all'avviso di sinistro deve essere allegata copia della denuncia presentata all'Autorità italiana competente e da questa vistata, anche se, per i sinistri avvenuti all'estero, analoga denuncia è stata presentata alle Autorità locali.

Non dovranno essere effettuate riparazioni dell'autoveicolo, salvo quelle di prima urgenza (necessarie per portare l'autoveicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina), negli 8 giorni lavorativi successivi alla denuncia del sinistro, salvo preventivo consenso di SARA. Trascorso il termine di 8 giorni, l'Assicurato ha facoltà di fare eseguire le riparazioni lasciando a disposizione di SARA i residui e le tracce del sinistro.

L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare.

7.7 LIQUIDAZIONE DEL DANNO

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA da parte dell'Assicurato dei seguenti documenti:

- per **Fermo macchina**: copia della denuncia di sinistro RCA presentata a SARA; copia delle fatture relative alla riparazione dei danni.
- per **Perdite pecuniarie**: copia del verbale delle Autorità intervenute in caso di incendio; copia dell'attestato di resa denuncia alle Autorità in caso di furto o rapina; fatture delle spese sostenute; ricevuta di pagamento della tassa di possesso; ricevuta di pagamento del premio assicurativo della RCA
- per **Rottura cristalli**: fattura comprovante l'acquisto e la posa in opera dei cristalli.
- per **Perdita chiavi**: fattura comprovante la duplicazione delle chiavi, ovvero l'acquisto e la posa in opera delle serrature e le spese di manodopera per l'apertura delle portiere o lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto.
- per **Danni da incendio al bagaglio**: copia del verbale delle Autorità intervenute sul luogo dell'incendio.
- per **Dissequestro autoveicolo**: copia della denuncia di sinistro RCA; copia del verbale di sequestro; eventuale copia della fattura rilasciata dal patrocinatore direttamente incaricato dall'Assicurato.
- per **Ritiro patente**: copia della denuncia di sinistro RCA; copia del provvedimento prefettizio che dispone la

sospensione; copia del ricorso amministrativo avverso il provvedimento; copia della patente con l'annotazione del periodo di sospensione.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito in Euro presso la sede di SARA o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure presso il domicilio dell'Assicurato mediante assegno o bonifico bancario, entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione.

7.8 ESTINZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI SINISTRO TOTALE

Al verificarsi di sinistro indennizzabile, che comporti la perdita totale dell'autoveicolo, il rischio cessa e l'assicurazione si estingue.

Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corrispondere per intero il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.

Norme che regolano le garanzie globale complementari

Controversie Contrattuali

Definizioni

Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Sinistro o Caso assicurativo:	il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione.
Polizza:	il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato e che si compone degli stampati Condizioni Generali di Assicurazione, Condizioni di Polizza ed eventuali relative Appendici.
Tutela Legale:	l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05, artt. 163 - 164 - 173 - 174 e correlati.
Società:	SARA ASSICURAZIONI
Unico caso assicurativo:	il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.
Veicolo:	il mezzo identificato in polizza dal numero di targa.

7.9 PREMESSA

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata da SARA a: **ARAG Assicurazioni S.p.A.** con sede e Direzione Generale in Viale delle Nazioni n. 9, - 37135 Verona, in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

Telefono centralino: 045.8290411,

fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557,

fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.

7.10 RISCHI ASSICURATI

7.10.1 – Oggetto dell'Assicurazione

1. La Società, alle condizioni della presente polizza e **nei limiti del massimale di €2.500**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, **nei casi previsti dall'Art. 7.10.9.**

2. Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense, con esclusione dei patti conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscono compensi professionali;
 - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell'Art. 6 comma 4 "Gestione del caso assicurativo";
 - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società ai sensi dell'Art. 6 comma 5 "Gestione del caso assicurativo";
 - le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
 - le spese di giustizia;
 - Il contributo unificato (D.L. 11/03/2002 n. 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
3. E' garantito l'intervento di un **unico legale** per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 4 comma 3 "Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale".

7.10.2 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

1. L'Assicurato è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme; relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

2. La Società non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

3. **Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.**

7.10.3 - Insorgenza del caso assicurativo

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
- per tutte le restanti ipotesi - **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe**

cominciato a violare norme di legge o di contratto.

- In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della **prima violazione**.
2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti :
 - **durante il periodo di validità della polizza**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
 - **trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza**, in tutte le restanti ipotesi.
3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini dell' Art. 4 "Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale", entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.
4. **La garanzia non ha luogo** nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già **disdetti** da uno dei contraenti o la cui **rescissione, risoluzione o modificazione** fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
5. Si considerano a tutti gli effetti come **unico caso assicurativo**:
 - **vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
 - **indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma **il relativo massimale resta unico** e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

7.10.4 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

1. L'Assicurato deve **immediatamente denunciare alla Società** qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società notizia di ogni atto a lui notificato, **entro 3 (tre) giorni** dalla data della notifica stessa.
3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia**, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato **non vi provveda, può nominare direttamente**

il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

7.10.5 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è **tenuto a:**

- informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

7.10.6 - Gestione del caso assicurativo

1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
 2. Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo** e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art.4 "Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale".
 3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale **se l'impugnazione presenta possibilità di successo.**
 4. L'Assicurato **non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società.**
 5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con la Società.
 6. La Società non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
 7. **In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.**
- Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.**

La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

7.10.7 - Recupero di somme

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
2. **Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.**

7.10.8 - Assicurati

Le garanzie previste all'Art. 7.10.1 – Oggetto dell'assicurazione – vengono prestate:

al **Proprietario**, al **Locatario** in base ad un contratto di noleggio/leasing, al **Conducente** autorizzato, ai **Trasportati**, per i casi assicurativi connessi al **veicolo indicato in polizza**. In caso di sostituzione del veicolo indicato in polizza, ferma la validità e la continuazione della polizza, le garanzie vengono trasferite al nuovo veicolo. **Il Contraente deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo veicolo anche per l'eventuale adeguamento del premio.**

7.10.9 – Prestazioni garantite

Le garanzie previste all'Art. 7.10.1 – Oggetto dell'assicurazione – vengono prestate per:

- sostenere controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato, **sempreché il valore in lite sia superiore a € 100**. La presente garanzia, opera **per i casi assicurativi che insorgono in Italia, San Marino, Città del Vaticano ed inoltre per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati negli altri Paesi dell'Unione Europea, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein; in quest'ultimo caso il valore in lite deve essere superiore a €200.**

La prestazione è operante a titolo esemplificativo per controversie relative al veicolo assicurato in merito:

- alla riparazione del veicolo;
- alla manutenzione del veicolo;
- alla fornitura di carburante;
- acquisto e vendita del veicolo.

In caso di sostituzione del veicolo sono garantite le controversie relative all'acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di quello assicurato e alla vendita del veicolo stesso **avvenute entro un mese prima e fino ad un mese dopo dalla data di sostituzione** in polizza del veicolo. **La presente prestazione non vale per controversie contrattuali con la Compagnia di RCA.**

7.10.10 – Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) **in materia fiscale ed amministrativa;**
- b) **per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;**
- c) **per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;**
- d) **per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;**
- e) **per fatti dolosi delle persone assicurate;**
- f) **per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;**
- g) **per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;**
- h) **se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs n. 209/2005;**
- i) **nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;**
- j) **per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;**
- l) **per controversie con Sara e/o Arag.**

7.11 DISPOSIZIONI SPECIALI RIGUARDANTI IL MASSIMALE PER GLI ASSICURATI TUTELA LEGALE

In caso di contemporanea presenza sullo stesso contratto della presente garanzia e della garanzia di Tutela Legale, il massimale di €2.500,00 di cui all'art. 1 si sommerà, limitatamente alla garanzia "Controversie contrattuali", a quello previsto dal contratto per la garanzia Tutela Legale.

Norme che regolano la garanzia tutela legale

Definizioni

Caso assicurativo:	il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.
Tutela Legale:	l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D. Lgs. 209/05, artt. 163/4 - 173/4 e correlati.
Unico caso assicurativo:	il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.
Veicolo:	il mezzo identificato in polizza dal numero di targa.

PREMESSA

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata da SARA a: **ARAG Assicurazioni S.p.A.** con sede e Direzione Generale in Viale delle Nazioni n. 9, - 37135 Verona, in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

Telefono centralino: 045.8290411,

fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557,

fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.

8.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1. SARA, alle condizioni della presente polizza e **nei limiti del massimale convenuto**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, **nei casi indicati in polizza**.

2. Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da SARA ai sensi dell'Art. 8.6 comma 4;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con SARA ai sensi dell'Art. 8.6 comma 5;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- il Contributo Unificato (D.L. 11.03.2002 n.° 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

3. È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'art. 8.4 comma 3.

8.2 DELIMITAZIONI DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1. L'Assicurato è tenuto a :

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
 - ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
2. SARA non si assume il pagamento di:
- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
 - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

8.3 INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
- per tutte le restanti ipotesi - **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.** In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della **prima violazione.**

2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- **durante il periodo di validità della polizza**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- **trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza**, in tutte le restanti ipotesi.

3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati a SARA o ad ARAG, nei modi e nei termini dell' Art. 8.4, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

4. **La garanzia non ha luogo** nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o **la cui rescissione, risoluzione o modificazione** fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

5. Si considerano a tutti gli effetti **come unico caso assicurativo**:

- **vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
- **indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

8.4 DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

1. L'Assicurato **deve immediatamente denunciare a SARA o ad ARAG** qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale di SARA o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, **entro 3 (tre) giorni** dalla data della notifica stessa.
3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia**, indicandolo a SARA o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, SARA o ARAG lo invitano a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato **non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.**
5. **L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con SARA.**

8.5 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è **tenuto a:**

- informare immediatamente SARA o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

8.6 GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO

1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

2. Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo** e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. 8.4

3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale **se l'impugnazione presenta possibilità di successo.**

4. L'Assicurato **non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di SARA o ARAG.**

5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti **viene concordata con SARA o ARAG.**

6. SARA e ARAG non sono responsabili dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

7. **In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e SARA o ARAG, la decisione può venire demandata, ferma la facoltà dell'Assicurato di adire alle vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.**

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

SARA ed ARAG avvertono l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

8.7 RECUPERO DI SOMME

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

2. **Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.**

8.8 ESTENSIONE TERRITORIALE

1. Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono **in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempre che il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.**

2. **In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.**

8.9 ASSICURATI

Le garanzie previste all'Art. 8.1 – Oggetto dell'assicurazione - vengono prestate **al Proprietario, al Locatario** in base ad un contratto di noleggio/leasing, **al Conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi al veicolo indicato in polizza.**

In caso di sostituzione del veicolo indicato in polizza, ferma la validità e la continuazione della polizza, le garanzie vengono trasferite al nuovo veicolo. Il Contraente **deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo veicolo anche per l'eventuale adeguamento del premio.**

Le garanzie valgono altresì in favore del **Contraente-Assicurato**, come persona fisica, **del coniuge** e dei **figli minori conviventi** quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, **siano coinvolti in incidenti stradali.**

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'Assicurato-Contraente.

8.10 PRESTAZIONI GARANTITE

SARA assume a proprio carico, **fino alla concorrenza dell'ammontare indicato sulla scheda di polizza per ogni sinistro** senza limite per anno, l'onere delle spese di cui all'art.

8.1 per:

- 1) Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
- 2) Controversie contrattuali per sostenere controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato, sempre che il valore in lite sia superiore a € 100. La presente garanzia, in deroga all'Art. 8.8, - Estensione Territoriale - opera per i casi assicurativi **che insorgono in Italia, San Marino, Città del Vaticano ed inoltre per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati negli altri Paesi dell'Unione Europea, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein; in quest'ultimo caso il valore in lite deve essere superiore a €200.** In caso di sostituzione del veicolo sono garantite le controversie relative all'acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di quello assicurato e alla vendita del veicolo stesso **avvenute entro un mese prima e fino ad un mese dopo dalla data di sostituzione in polizza del veicolo. La presente prestazione non vale per controversie contrattuali con la Compagnia di RCA.**
- 3) Indennità Autoscuola Sara rimborserà entro il limite di

€500 il costo sostenuto per il pagamento di un corso valido al recupero dei punti decurtati all'Assicurato/Conducente quale conseguenza di una violazione del Codice della Strada **avvenuta in costanza di polizza**, previa **esibizione della documentazione** comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso. La presente prestazione opera a parziale deroga di quanto disposto dall'art. 8.12 lettera i) per quanto attiene alla decurtazione punti conseguente alla violazione dell'Art. 186 NCdS guida sotto l'influenza dell'alcool.

- 4) Il recupero dei danni a persone o cose, subiti **per fatti illeciti extracontrattuali di terzi. La copertura opera limitatamente ai danni per i quali è esclusa la procedura di risarcimento diretto ai sensi dell'art. 149 del D. Lgs. 209/2005.**

La presente prestazione opererà quindi, a titolo esemplificativo, per incidenti che coinvolgono più di due veicoli, incidenti che coinvolgono un veicolo non assicurato o non identificato o immatricolato all'estero, incidenti che coinvolgono pedoni, ciclisti e trasportati, incidenti dai quali derivino lesioni alla persona del conducente maggiori di 9 punti percentuali di invalidità.

- 5) Proporre **opposizione**, in ogni ordine e grado, **avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione e revoca della patente di guida irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso.**
- 6) Proporre il ricorso al Prefetto o l'opposizione avanti il Giudice Ordinario di primo Grado **avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie purché comminate in conseguenza di un incidente stradale.**
- 7) L'assistenza nei procedimenti di **dissequestro** del veicolo assicurato, **sequestrato in seguito ad incidente stradale.**
- 8) Violazioni al Codice della Strada: proporre opposizione o ricorso avverso le violazioni al C.d.S. comportanti una decurtazione superiore a 5 punti.
- 9) Sanzioni Amministrative Accessorie: proporre opposizione o ricorso contro i provvedimenti di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida adottati dall'Autorità Amministrativa o Giudiziaria derivanti da violazioni di norme di comportamento del C.d.S.
- 10) Indennità Zero Punti: qualora l'Assicurato in costanza di polizza commetta infrazioni al NCdS che lo portino a zero punti la Società garantirà entro il limite di €1.000, sia le spese per l'esame di revisione sia, laddove l'esame di revisione non venga superato, le ulteriori spese per il riottenimento del documento di guida. **La presente prestazione opera a condizione che l'assicurato al momento della sottoscrizione della polizza abbia almeno 10 punti o che li abbia avuti, sempre in costanza di polizza, in momenti successivi alla sottoscrizione.**

11) Errata Variazione dei punti: presentare ricorso avverso l'illegittima variazione di punti comunicata dall'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida.

In deroga all'Art. 8.3 – Insorgenza del caso assicurativo - **le garanzie di cui ai punti 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 del presente articolo operano per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza.**

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 8.8 - Estensione Territoriale – le garanzie di cui ai punti 3, 10 e 11 del presente articolo vengono prestate in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino.

8.11 CONDIZIONE AGGIUNTIVA

Valida solo se espressamente richiamata sul frontespizio di polizza e se corrisposto il relativo premio aggiuntivo.

Diaria: qualora il ritiro, la sospensione o la revoca della patente derivino da incidente stradale la Società corrisponderà al Contraente la diaria indicata in polizza per ogni giorno intero di effettivo divieto alla circolazione. In caso di azzeramento di punti la diaria viene corrisposta solo per il periodo di ritiro/sospensione conseguente a violazioni garantite in polizza, e non per l'eventuale più lungo periodo di inabilitazione alla guida. Nel caso di revoca della patente la diaria verrà corrisposta per il tempo massimo di 360 giorni. E' compreso il caso della sospensione della patente a seguito di quanto previsto ai sensi dell'art. 149 comma 5 e dell'art. 150 comma 5 del Codice della Strada; se una delle collisioni è avvenuta antecedentemente alla data di efficacia della polizza, l'indennizzo convenuto viene ridotto del 50%.

8.12 ESCLUSIONI

Le prestazioni di cui all'art. 8.10 non sono valide:

- a) **in materia fiscale ed amministrativa;**
- b) **per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;**
- c) **per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;**
- d) **per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;**

- e) **per fatti dolosi delle persone assicurate;**
- f) **per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;**
- g) **per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;**
- h) **se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D. Lgs. 209/2005 e successive modificazioni;**
- i) **nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;**
- j) **per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;**
- k) **nei casi di controversie con SARA.**

8.13 FORMULE

La garanzia è prestata in relazione ad una delle seguenti formule, prescelta dal Contraente ed indicata nel frontespizio di polizza (mod. 271/A).

Basic - L'assicurazione è operante per le prestazioni garantite all'art. 8.1 punti 1 e 2.

Plus - L'assicurazione è operante per le prestazioni indicate all'art. 8.10 numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Top - L'assicurazione è operante per le prestazioni aggiuntive indicate all'art. 8.10 numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Servizio di consultazione telefonica, riservato agli assicurati con la garanzia Tutela Legale, consente di ottenere senza alcuna spesa notizie ed informazioni orientative su **argomenti di natura giuridica riguardanti fatti attinenti le garanzie prestate, nonché sulla gestione delle pratiche di sinistro di tutela legale.**

Inoltre è possibile ottenere ulteriori informazioni su:

- valutazioni di veicoli usati;
- tempi riparazioni autoveicolo e costi chilometrici degli stessi;
- compilazione denunce di sinistro di Tutela Legale;
- reperimento di Periti valutatori per danni derivanti dalla circolazione stradale;
- sedi delle principali Imprese di assicurazione e di studi legali in Italia e all'Estero;
- sedi degli ispettorati sinistri delle Imprese di assicurazione italiane;
- sedi di rappresentanze diplomatiche e consolari italiane e all'estero;
- tassa di proprietà veicoli.

Per usufruire del servizio, chiamare in orario d'ufficio (lunedì/giovedì dalle ore 8 alle ore 17 – venerdì dalle ore 8 alle ore 13), comunicando il proprio nome e cognome, il numero della polizza e la relativa decorrenza, nonché il numero del sinistro. Il servizio è attivo fino a diversa comunicazione.

Il conducente

Definizioni

Nel testo di polizza si intendono per:

- **Infortunio:** l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente, una degenza in istituto di cura.
- **Invalidità permanente:** la diminuzione o perdita definitiva ed irrimediabile della generica capacità a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.
- **Ricovero:** la degenza, comportante pernottamento, in istituto di cura - pubblico o privato - regolarmente autorizzato, esclusi stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno.
- **Gessatura:** apparecchiatura per l'immobilizzazione di una o più articolazioni, ottenuta con bende gessate oppure con fasce rigide od apparecchi ortopedici immobilizzanti.
- **Franchigia:** l'importo prestabilito che, in sede di pagamento dell'indennizzo, rimane a carico dell'Assicurato.

Norme che regolano le garanzie infortuni

9.1 RISCHI ASSICURATI

L'assicurazione vale per gli infortuni subiti in conseguenza della circolazione dalle persone che, in qualità di conducenti in possesso della prescritta abilitazione, si trovano con il consenso e su incarico del Contraente o del proprietario alla guida dei veicoli indicati in polizza (mod. 271/A).

Nei confronti delle suddette persone l'assicurazione vale anche durante l'effettuazione di verifiche o piccole riparazioni necessarie per la ripresa della marcia dei veicoli da esse condotti. Sono compresi nell'assicurazione anche:

- a) l'asfissia non di origine morbosa;
- b) l'annegamento;
- c) l'assideramento od il congelamento;
- d) la folgorazione;
- e) i colpi di sole, di calore o di freddo;
- f) le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie;
- g) gli infortuni subiti in stato di malore od incoscienza;
- h) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza;
- i) gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

9.2 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione tutti gli infortuni avvenuti in circostanze di rischio non specificatamente previste dall'art. 9.1, nonché quelli causati:

- a) **dalla guida di veicoli o natanti diversi da quelli indicati in polizza (mod. 271/A); dalla guida di natanti di oltre 50 tonnellate di stazza lorda;**
- b) **dalla guida di qualsiasi veicolo o natante per i quali l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;**
- c) **dalla guida di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove o allenamenti;**
- d) **da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti od allucinogeni; da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;**
- e) **da guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni od eruzioni vulcaniche;**
- f) **da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.).**

Sono inoltre esclusi gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo.

9.3 MORTE

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza entro

due anni dal giorno dell'infortunio e sia conseguenza diretta del medesimo.

Tale indennizzo viene liquidato in parti uguali agli eredi dell'Assicurato o, in caso di morte del Contraente, ai beneficiari eventualmente designati.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.

Tuttavia se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, SARA corrisponde ai beneficiari la differenza fra l'indennizzo già pagato e la somma assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore; gli eredi dell'Assicurato non sono peraltro tenuti ad alcun rimborso per quanto pagato a titolo di invalidità permanente.

9.4 SUPERVALUTAZIONE MORTE

Fermo quanto previsto dal precedente art. 9.3, qualora in conseguenza di un medesimo evento si verifichi la morte dell'Assicurato unitamente a quella del rispettivo coniuge, SARA corrisponderà l'indennizzo spettante a termini di polizza ai figli minorenni dell'Assicurato stesso, in quanto beneficiari, con una maggiorazione del 50%.

La maggiorazione non potrà comunque superare €52.000.

9.5 INVALIDITÀ PERMANENTE

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza entro due anni dal giorno dell'infortunio stesso, SARA liquida un indennizzo calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità accertato e valutato in base alla tabella "percentuali e criteri per la valutazione del grado di invalidità permanente".

9.6 SUPERVALUTAZIONE INVALIDITÀ PERMANENTE

Fermo quanto previsto dal precedente art. 9.5, qualora l'infortunio comporti un'invalidità permanente di grado pari o superiore al 70% della totale, SARA liquiderà un indennizzo corrispondente al 100% della somma assicurata.

9.7 INDENNITÀ DI DEGENZA

L'indennità di degenza verrà liquidata in caso di ricovero in istituto di cura reso necessario da infortunio indennizzabile ai sensi di polizza.

La somma assicurata verrà corrisposta per ogni giorno di effettiva degenza nell'istituto di cura e **per un periodo non superiore a giorni 120**, restando inteso che il primo e l'ultimo giorno di degenza si considerano giorno unico.

La gessatura è equiparata al ricovero per un periodo non superiore a 20 giorni.

9.8 SUPERVALUTAZIONE DELL'INDENNITÀ DI DEGENZA

Fermo quanto previsto dal precedente art. 9.7, l'indennità giornaliera spettante, a partire dal trentesimo giorno successivo al ricovero, e sempre che la degenza abbia luogo senza soluzione di continuità, sarà corrisposta con una maggiorazione del 50%.

9.9 RIMBORSO SPESE DI CURA

Per la cura delle lesioni causate dall'infortunio indennizzabile a termini di polizza, SARA rimborsa - fino a concorrenza del massimale annuo assicurato - le spese effettivamente sostenute per:

- a) accertamenti diagnostici, visite mediche e specialistiche, prestazioni infermieristiche, onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'equipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale di intervento (ivi comprese le endoprotesi), medicinali prescritti dal medico curante, terapie fisiche;
- b) rette di degenza.

Per la liquidazione, l'Assicurato od i suoi eredi devono presentare i documenti di spesa in originale (fatture, notule, ricevute) debitamente quietanzati nonché la documentazione medica relativa.

9.10 INDENNITÀ INTEGRATIVA

Se l'infortunio, subito in conseguenza di collisione con altro veicolo identificato, ha comportato il ricovero in istituto di cura - pubblico o privato - per un periodo non inferiore alle 24 ore, SARA corrisponderà un'indennità di €260 per ciascun sinistro. La predetta indennità ammonterà a €780 qualora dall'infortunio sia derivata un'invalidità permanente di grado uguale o superiore al 10%.

9.11 CASI E SOMME ASSICURATE – FORMULE

La garanzia è prestata in relazione ad una delle seguenti formule, prescelta dal Contraente ed indicata nei frontespizio di polizza mod. 271/A.

Massima - L'assicurazione è operante per i casi e le somme seguenti:

- caso morte, €39.000;
- caso invalidità permanente totale, €104.000;
- garanzia indennità di degenza, €52 al giorno;
- garanzia rimborso spese di cura, €2.100;
- garanzia indennità integrativa.

Super - L'assicurazione è operante per i casi e le somme seguenti:

- caso morte, €26.000;
- caso invalidità permanente totale, €73.000;

- garanzia indennità di degenza, €31 al giorno;
- garanzia rimborso spese di cura, €1.600;
- garanzia indennità integrativa.

Normale - L'assicurazione è operante per i casi e le somme seguenti:

- caso morte, €16.000;
- caso invalidità permanente totale, €47.000;
- garanzia indennità di degenza, €26 al giorno;
- garanzia rimborso spese di cura, €1.300;
- garanzia indennità integrativa.

Media - L'assicurazione è operante per i casi e le somme seguenti:

- caso morte, €31.000;
- caso invalidità permanente totale, €83.000.

Base - L'assicurazione è operante per i casi e le somme seguenti:

- caso morte, €21.000;
- caso invalidità permanente totale, €52.000.

Minima - L'assicurazione è operante per i casi e le somme seguenti:

- caso morte, €10.000;
- caso invalidità permanente totale, €26.000.

9.12 PERSONE NON ASSICURABILI

Premesso che SARA, qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, stati paranoidei, non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione, si conviene, qualora una o più delle malattie e delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, l'applicazione di quanto disposto dall'art. 1898 del C.C. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dall'art. 1.1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio".

9.13 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per tutti i Paesi aderenti alla Convenzione Internazionale per la Carta Verde.

9.14 FRANCHIGIE

La somma assicurata per invalidità permanente è soggetta alle seguenti franchigie:

- a) **sulla parte di somma assicurata fino a €104.000 non si fa luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente è di grado pari o minore al 3% della totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente;**
- b) **sulla parte di somma assicurata eccedente €104.000**

non si fa luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente è di grado pari o minore al 10% della totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale l'indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente.

La somma assicurata per Rimborso spese di cura è soggetta alla franchigia di €75.

9.15 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

La denuncia dell'infortunio deve essere presentata per iscritto entro tre giorni e contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata di certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.

L'Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari devono consentire a SARA le indagini e gli accertamenti che questa ritenga necessari.

9.16 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

SARA corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'art. 9.5 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

9.17 CONTROVERSIE - ARBITRATO IRRITUALE

L'indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono. Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 9.16 possono essere demandate ad un collegio di tre medici,

nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo. Il Collegio medico risiede nel Comune che sia sede di Istituto Universitario di medicina legale e delle assicurazioni più vicino alla residenza dell'Assicurato. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici competente per territorio ove deve riunirsi il Collegio medico. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.

E' data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

9.18 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

SARA rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C. verso terzi responsabili dell'infortunio.

Percentuali e criteri per la valutazione del grado di invalidità permanente

Perdita totale, anatomica o funzionale, di:	destra	sinistra
un arto superiore	70%	60%
una mano o un avambraccio	60%	50%
un pollice	18%	16%
un indice	14%	12%
un medio	8%	6%
un anulare	8%	6%
un mignolo	12%	10%
una falange del pollice	9%	8%
una falange di altro dito della mano	1/3 del valore del dito	
un piede	40%	
ambidue i piedi	100%	
un alluce	5%	
un altro dito del piede	3%	
una falange dell'alluce	2,5%	
una falange di altro dito del piede	1%	
un arto inferiore al di sopra del ginocchio	60%	
un arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio	50%	
un occhio	25%	
ambidue gli occhi	100%	
un rene	20%	
la milza	10%	
sordità completa di un orecchio	10%	
sordità completa di ambedue gli orecchi	40%	
perdita totale della voce	30%	
stenosi nasale bilaterale	15%	
esiti di frattura amielica somatica da schiacciamento di:		
vertebre cervicali	10%	
vertebre dorsali	7%	
12a dorsale	12%	
cinque lombari	12%	
esiti di frattura del sacro e del coccige con callo deforme e dolente	5%	

Nei confronti delle persone caratterizzate da mancinità, le percentuali di invalidità permanente previste per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito in riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

Norme che regolano la tutela più

10.1 ADEGUAMENTO DEL VALORE

In occasione di ciascun rinnovo annuale il Contraente ha la facoltà di chiedere l'adeguamento del valore dell'autoveicolo assicurato all'eventuale diverso valore commerciale dell'autoveicolo stesso nonché, nei casi previsti dall'art. 4.11, la prestazione della copertura con valore a nuovo. SARA, con l'adeguamento del valore del veicolo, si impegna a modificare il premio sulla base delle condizioni in corso o sulla base di quelle comunicate ai sensi dell'art. 3.6.

10.2 TUTELA PIÙ

Il Contraente, che non si avvale dell'adeguamento di valore di cui all'art. 10.1 e che rinnova senza variazioni il contratto, beneficia automaticamente, a partire dal primo rinnovo annuale, delle prestazioni aggiuntive di cui alle sotto riportate clausole Valore Costante e Riduzione Scoperti.

Valore Costante - In caso di danno parziale indennizzabile relativamente alle garanzie Incendio, Furto, Rapina ed Eventi speciali, l'indennizzo viene calcolato in base al valore dell'autoveicolo dichiarato in polizza - con il limite del valore commerciale al momento della dichiarazione - anziché in base al valore commerciale dell'autoveicolo all'atto del sinistro. La presente clausola non è operante in caso di danno totale.

Riduzione Scoperti - In caso di danno indennizzabile relativamente alle garanzie Furto e Rapina:

- per l'annualità di primo rinnovo, lo scoperto indicato nel frontespizio di polizza (mod. 271/A) si applica con una riduzione del 50%;
- per le annualità successive al primo rinnovo non si applica alcuno scoperto.

In caso di sostituzione della presente polizza senza variazione dell'autoveicolo e del valore dichiarato per lo stesso, i benefici derivanti dall'applicazione delle clausole Valore Costante e Riduzione Scoperti saranno trasferiti sulla nuova polizza nella misura maturata su quella sostituita.

In ogni altro caso di sostituzione della polizza o di variazione del valore dichiarato, i benefici delle clausole decadono completamente, per l'annualità in corso, per iniziare daccapo in occasione del primo rinnovo.

Tutela più non trova applicazione in caso di variazione annua in aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (c.d. costo della vita) in misura superiore al 10%. La misura di detta variazione si ottiene ponendo a raffronto i valori riferiti al mese di giugno relativi ai due anni che precedono la data di scadenza contrattuale.

Documentazione contrattuale

Il Contraente, per la stipula o la variazione di contratti, deve esibire:

un proprio documento d'identità;

il proprio codice fiscale, nonché il codice fiscale dell'intestatario al P.R.A. se persona diversa dal Contraente.

Inoltre il Contraente deve fornire a SARA i documenti di seguito indicati.

A. Consegna della documentazione

La documentazione prevista deve essere consegnata dal Contraente contestualmente alla stipula o alla variazione contrattuale.

Nei soli casi di variazioni da annotare sui documenti di circolazione, nelle more dei termini previsti dalla legge per l'annotazione, il Contraente può provvisoriamente avvalersi dei seguenti documenti:

- a) ricevuta rilasciata dalla MCTC, ovvero dal PRA, ovvero da Agenzia di Pratiche Auto autorizzata, da cui risulti che la richiesta di trascrizione è stata presentata; -
- b) copia della carta di circolazione dell'autoveicolo precedente all'annotazione;
- c) copia del certificato di proprietà (o foglio complementare) dell'autoveicolo precedente all'annotazione;
- d) dichiarazione scritta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del C.C., relativa ai dati del veicolo e/o del nuovo proprietario che non sono rilevabili dai documenti di cui ai precedenti punti a), b) e c), contenente l'impegno del Contraente a fornire la documentazione prescritta non appena disponibile, e comunque entro 6 mesi dalla stipula del contratto o dalla variazione contrattuale.

B. Contratti di nuova stipula

Autoveicoli assicurati per la prima volta

Se il contratto è relativo ad un autoveicolo assicurato per la prima volta dopo la prima immatricolazione o dopo una voltura, il Contraente è tenuto ad esibire, in originale, ed a consegnare copia dei seguenti documenti:

- a) carta di circolazione dell'autoveicolo;
- b) certificato di proprietà (o foglio complementare).

Inoltre, se dalla data della voltura o della scadenza del contratto ceduto sono trascorsi oltre 3 mesi, il Contraente deve rilasciare dichiarazione scritta ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del C.C. che l'autoveicolo non ha circolato e viene assicurato per la prima volta dal giorno della voltura o della scadenza contrattuale a quello della stipula.

Se il contratto è relativo ad un autoveicolo rilasciato in conto vendita e successivamente non alienato, il Contraente è tenuto

ad esibire in originale ed a consegnare copia anche della procura a vendere rilasciata a soggetto iscritto alla CCIAA che eserciti professionalmente l'attività di compravendita di autoveicoli.

Il Contraente, se intende avvalersi dell'assegnazione di una classe di merito Bonus Malus maturata su altro veicolo ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 40 del 2/4/2007, è tenuto a consegnare in originale anche i seguenti documenti:

- c) l'ultima attestazione dello stato del rischio relativa al veicolo da cui chiede di mutuare la classe Bonus Malus;
- d) certificato di stato di famiglia dell'intestatario al PRA del veicolo da assicurare per la prima volta, se persona diversa (componente stabilmente convivente del nucleo familiare) dall'intestatario al PRA del veicolo indicato sull'attestazione dello stato del rischio consegnata.

Autoveicoli precedentemente assicurati presso altra Impresa

Se il contratto è relativo ad un autoveicolo precedentemente assicurato con altra Impresa, il Contraente deve consegnare, in originale:

- a) l'attestazione dello stato del rischio rilasciata da tale Impresa, ovvero il precedente contratto, nel solo caso in cui lo stesso avesse durata inferiore all'anno.

Il Contraente è altresì tenuto ad esibire in originale e a consegnare copia dei seguenti documenti:

- b) carta di circolazione dell'autoveicolo;
- c) certificato di proprietà (o foglio complementare).

Inoltre, se dalla data di scadenza del contratto precedentemente stipulato con altra Impresa sono trascorsi oltre 12 mesi, il Contraente deve rilasciare dichiarazione scritta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del C.C., che l'autoveicolo non ha circolato dal giorno della precedente scadenza contrattuale a quello della stipula.

La disciplina del presente articolo si applica anche agli autoveicoli precedentemente assicurati con SARA, qualora il precedente contratto sia stato risolto per qualunque causa e vi sia almeno un giorno di interruzione tra la scadenza del contratto precedente e la data di effetto del contratto di nuova stipula.

Se il contratto è relativo ad un autoveicolo precedentemente assicurato all'estero il Contraente non è tenuto alla consegna dei documenti di cui al punto a). Può tuttavia consegnare, ai fini dell'assegnazione ad una classe di merito diversa da quella d'ingresso, una dichiarazione relativa alla sinistralità pregressa rilasciata dal precedente assicuratore estero. Tale dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.

Autoveicoli precedentemente assicurati presso Impresa posta in liquidazione coatta amministrativa

Se il contratto è relativo ad un autoveicolo precedentemente

assicurato con Impresa che non abbia rilasciato l'attestazione dello stato del rischio perché posta in liquidazione coatta amministrativa, il Contraente deve consegnare, in originale:

- a) il contratto stipulato con detta Impresa;
- b) l'ultima quietanza di premio pagata.

Inoltre, il Contraente deve provare di aver fatto richiesta dell'attestazione a mezzo raccomandata A. R. all'Impresa o al Commissario Liquidatore e deve rilasciare dichiarazione scritta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del C.C., circa gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata.

Il Contraente è altresì tenuto ad esibire, in originale, ed a consegnare copia dei seguenti documenti:

- c) carta di circolazione dell'autoveicolo
- d) certificato di proprietà (o foglio complementare).

Se dalla data di scadenza del contratto stipulato con l'Impresa posta in liquidazione coatta amministrativa sono trascorsi oltre 3 mesi, il Contraente deve rilasciare dichiarazione scritta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del C.C., che l'autoveicolo non ha circolato dal giorno della precedente scadenza contrattuale a quello della stipula.

C. Variazioni su contratti in corso con Sara

Cessione di contratto

Se a seguito di trasferimento di proprietà dell'autoveicolo assicurato l'alienante chiede la cessione del contratto all'acquirente, è tenuto a consegnare, in originale:

- a) il certificato e la Carta Verde relativi al veicolo alienato.

Se l'acquirente, alla scadenza del contratto ceduto, chiede di stipulare contratto di assicurazione, è tenuto a presentare la documentazione prevista per gli autoveicoli assicurati per la prima volta.

Sostituzione con altro veicolo a seguito di trasferimento di proprietà

Se a seguito di trasferimento di proprietà dell'autoveicolo assicurato l'alienante chiede che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, il Contraente deve consegnare, in originale:

- a) il certificato, il contrassegno e la Carta Verde relativi al veicolo alienato.

Il Contraente è altresì tenuto ad esibire, in originale, ed a consegnare copia dei seguenti documenti:

- b) carta di circolazione dell'autoveicolo alienato, ovvero certificato di proprietà (o foglio complementare), da cui risulti il trasferimento di proprietà; in alternativa dichiarazione autografa del proprietario unitamente a dichiarazione o altra documentazione rilasciata da soggetto

che eserciti professionalmente l'attività di compravendita di autoveicoli da cui risulti il trasferimento di proprietà; in alternativa, procura a vendere rilasciata a favore di soggetto che eserciti professionalmente l'attività di compravendita di autoveicoli iscritto alla CCIAA;

- c) carta di circolazione dell'altro autoveicolo;
- d) certificato di proprietà (o foglio complementare) dell'altro autoveicolo.

Risoluzione del contratto a seguito di cessazione del rischio

Se a seguito di cessazione di rischio conseguente a distruzione, demolizione, cessazione della circolazione per ritiro definitivo ed esclusivo su area privata o esportazione definitiva dell'autoveicolo l'alienante chiede la risoluzione anticipata del contratto, il Contraente è tenuto a consegnare, in originale:

- a) il certificato, il contrassegno e la Carta Verde relativi al veicolo demolito o esportato.

Il Contraente è altresì tenuto ad esibire, in originale, ed a consegnare copia dei seguenti documenti:

- b) attestazione del P.R.A. da cui risulti la distruzione, demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva all'estero dell'autoveicolo assicurato; in alternativa, certificato di cui all'art. 46, quarto comma, del D. Lgs. N. 22/1997 rilasciato da un centro di raccolta autorizzato e attestante l'avvenuta consegna dell'autoveicolo per demolizione.

Se a seguito di vendita l'alienante chiede la risoluzione anticipata del contratto, il Contraente è tenuto a consegnare, in originale:

- a) il certificato, il contrassegno e la Carta Verde relativi al veicolo venduto.

Il Contraente è altresì tenuto ad esibire, in originale, ed a consegnare copia dei seguenti documenti:

- b) attestazione del P.R.A. da cui risulti la vendita.

Sostituzione con altro veicolo a seguito di cessazione del rischio

Se a seguito di cessazione di rischio conseguente a distruzione, demolizione, cessazione della circolazione per ritiro definitivo ed esclusivo su area privata o esportazione definitiva dell'autoveicolo l'alienante chiede che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, il Contraente deve consegnare, in originale:

- a) il certificato, il contrassegno e la Carta Verde relativi al veicolo distrutto, demolito o esportato.

Il Contraente è altresì tenuto ad esibire, in originale, ed a consegnare copia dei seguenti documenti:

- b) denuncia di furto presentata alle competenti Autorità, oppure attestazione del P.R.A. da cui risulti la distruzione,

demolizione o esportazione definitiva all'estero dell'autoveicolo assicurato; in alternativa, certificato di cui all'art. 46, quarto comma, del D. Lgs. N. 22/1997 ovvero copia del certificato di rottamazione di cui all'art. 5, settimo comma, del D. Lgs. N. 209/2003 rilasciato da un centro di raccolta autorizzato e attestante l'avvenuta consegna dell'autoveicolo per demolizione;

- c) carta di circolazione dell'altro autoveicolo
- d) certificato di proprietà (o foglio complementare).

Sospensione del contratto

Se il Contraente chiede la sospensione del contratto, è tenuto a consegnare, in originale:

- a) il certificato, il contrassegno e la Carta Verde relativi al veicolo assicurato.

Riattivazione del contratto

Se, a seguito di sospensione, il Contraente chiede la riattivazione su veicolo diverso da quello in precedenza assicurato, è tenuto ad esibire, in originale, ed a consegnare copia dei seguenti documenti:

- a) carta di circolazione dell'autoveicolo alienato, oppure certificato di proprietà (o foglio complementare), da cui

risulti il trasferimento di proprietà; in alternativa dichiarazione autografa del proprietario unitamente a dichiarazione o altra documentazione rilasciata da soggetto che eserciti professionalmente l'attività di compravendita di autoveicoli da cui risulti il trasferimento di proprietà; in alternativa, procura a vendere rilasciata a favore di soggetto che eserciti professionalmente l'attività di compravendita di autoveicoli;

oppure:

- b) attestazione del P.R.A. da cui risulti la cessazione di rischio conseguente a distruzione, demolizione, cessazione della circolazione per ritiro definitivo ed esclusivo su area privata o esportazione definitiva dell'autoveicolo; in alternativa, certificato di cui all'art. 46, quarto comma, del D. Lgs. N. 22/1997 rilasciato da un centro di raccolta autorizzato e attestante l'avvenuta consegna dell'autoveicolo per demolizione;
- c) carta di circolazione dell'altro autoveicolo;
- d) certificato di proprietà (o foglio complementare) dell'altro autoveicolo.

Se, viceversa, il Contraente chiede la riattivazione sullo stesso veicolo in precedenza assicurato, non è richiesta ulteriore documentazione.

sara assicurazioni
Via Po, 20 - 00198 Roma
www.saraassicurazioni.it

